

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**



*Approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2021 e successivamente aggiornato
con delibera del 29 dicembre 2023*

PARTE GENERALE	5
1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica	5
2 Sanzioni.....	8
3 Condotte esimenti la responsabilità amministrativa	10
4 La struttura societaria	12
4.1 Il Gruppo GAP.....	12
4.2 Il Sistema di Gestione Integrato del Gruppo GAP.....	12
4.3 Gap S.p.A.....	13
4.4 Sistema di amministrazione e controllo di GAP S.p.A.....	14
5 Il presente modello	15
5.1 La Costituzione del Modello.....	15
5.2 Finalità e struttura del Modello	17
5.3 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello.....	19
5.4 Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del Modello.....	20
5.5 Diffusione del Modello e informativa a collaboratori esterni e partner	21
5.6 I processi esternalizzati presso le Consociate	22
6 Organismo di Vigilanza.....	23
6.1 Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie	23
6.2 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri.....	24
6.3 Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza.....	26
6.3.1 Informativa dell'OdV nei confronti degli organi societari (attività di Reporting).....	27
6.3.2 Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione).....	28
6.3.3 Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV	28
6.4 Whistleblowing	30
7 Codice etico, principi etici e norme di comportamento	33
8 Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello	34
8.1 Profili generali.....	34
8.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti.....	35
8.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	36
8.4 Sanzioni nei confronti degli amministratori e provvedimenti nei confronti dei sindaci	36
8.5 Sanzioni nei confronti di Soggetti Terzi (non dipendenti)	36
9 Verifica dell'applicazione e dell'adeguatezza del modello.....	37
10 Modifiche ed integrazioni del modello.....	37
PARTE SPECIALE 1 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione	39
1 Reati previsti dagli articoli 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. N. 231/2001	39
2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell'Ente per i reati indicati nella parte speciale 1 del presente modello.....	49
3 Le attività sensibili in relazione ai reati in danno alla pubblica amministrazione	52
4 Norme di comportamento nelle aree a rischio reato	53
5 I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio reato e le schede di evidenza.....	55
6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	56
PARTE SPECIALE 2 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati	57
1 I reati di cui all'articolo 24-bis del d. Lgs. N. 231/2001	57
2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella parte speciale 2 del presente modello.....	60

3	Le attività sensibili in relazione ai reati informatici.....	61
4	Norme di comportamento nelle aree a rischio reato	61
4.1	Principi generali di condotta	61
4.2	Principi procedurali specifici di condotta.....	61
5	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	62

PARTE SPECIALE 3 – Reati Societari..... 64

1	I reati di cui all’Articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001.....	64
2	Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell’Ente per i reati indicati nella parte speciale 3 del presente modello.....	70
3	Le attività sensibili in relazione ai reati societari	72
4	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività nelle aree c.d. a rischio.....	72
4.1	Bilanci ed altre comunicazioni sociali	73
4.2	Norme comportamentali nei confronti della Società di revisione.....	74
4.3	Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale	74
4.4	Tutela del capitale sociale.....	74
4.5	Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione	75
5	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	75

PARTE SPECIALE 4 – Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 77

1	I reati di cui all’Art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001	77
2	Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell’ente per i reati indicati nella parte speciale 4 del modello	79
3	Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro	80
4	Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori.....	81
4.1	Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti	81
4.2	Obblighi di preposti, lavoratori e medico competente.....	83
5	I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato .	85
6	Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro – Tabella di correlazione articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008 – UNI ISO 45001.....	85
7	Le attività a rischio reato – Tabella processi sensibili e possibili condotte illecite	90

PARTE SPECIALE 5 – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio..... 95

1	I reati previsti dall’art. 25-octies D. Lgs. N. 231/2001.....	95
2	Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell’Ente per i reati indicati nella parte speciale 5 del presente modello.....	100
3	Le attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	100
4	Norme di comportamento nelle aree a rischio reato	101
5	I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio reato e le schede di evidenza.....	102
6	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	102

PARTE SPECIALE 6 – Reato di impiego di cittadini di paese terzi con soggiorno irregolare 104

1	I reati previsti dall’art. 25-duodecies D. Lgs. N. 231/2001	104
2	Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell’Ente per i reati indicati nella parte speciale 6 del presente modello.....	106
3	Le attività sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paese terzi con soggiorno	

irregolare	106
4 Le norme di comportamento nelle aree a rischio reato	107
5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	108
PARTE SPECIALE 7 – Reati tributari	109
1 I reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. N. 231/2001	109
2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella parte speciale 7 del presente modello.....	113
3 Le attività sensibili in relazione ai reati tributari.....	114
4 Norme di comportamento nelle aree a rischio reato	115
5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	116
Allegati	118
A. ALLEGATO A – Codice etico di Gap S.p.A.	118
B. ALLEGATO B – Dichiarazione componenti Organismo di Vigilanza.....	119
C. ALLEGATO C – Esempio di clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del modello da parte di soggetti terzi e delle altre società del gruppo.....	120
D. ALLEGATO D – Scheda di evidenza	121
E. ALLEGATO E – Manuale Integrato Gruppo GAP	123
F. ALLEGATO F – Procedure e protocolli implementati	123
G. ALLEGATO G – Check list in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.....	123
H. ALLEGATO H – Procedura Whistleblowing.....	123

PARTE GENERALE

1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (d’ora innanzi, per brevità, il “**D. Lgs. n. 231/2001**” o il “**Decreto**”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (d’ora innanzi, per brevità, il/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L’articolo 4, D. Lgs. n. 231/2001, precisa, inoltre, che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10¹ del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale

¹ Per maggiore chiarezza nell’esposizione si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale:

Articolo 7: Reati commessi all'estero.

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.*

Articolo 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Articolo 9: Delitto comune del cittadino all'estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/2001 riguardano:

- a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:
- ✓ persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: d'ora, innanzi, per brevità, i "Soggetti Apicali");
 - ✓ persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (d'ora innanzi, per brevità, i "Soggetti Sottoposti").

A questo proposito, giova rilevare che, secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati sull'argomento, non parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*². Infatti, il Legislatore ha utilizzato una tecnica incentrata su un criterio di tipo "oggettivo-funzionale", come dimostra anche l'assimilazione dell'apice di diritto all'apice di fatto, pure operata dal Legislatore.

Non si richiede, quindi, un rapporto di dipendenza del soggetto con l'Ente.

b) la tipologia dei reati previsti e, più precisamente:

- ✓ reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 D. Lgs. 231/2001;
- ✓ delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'articolo 7 della L. n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 24-bis3;
- ✓ delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. n. 943/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 24-ter,
- ✓ reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della L. n. 406/2001, come modificato con L. n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-bis;
- ✓ delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. n. 993/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-bis.1;
- ✓ reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-ter;

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda-Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss.; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss..

³ Tra i reati presupposto è anche stata inserita la fattispecie di cui all'Art. 1, co. XI, D.L. 105/2019, recante la "Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".

- ✓ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti nella disciplina dalla L. n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quater*;
- ✓ delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla L. n. 73/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quater*.1;
- ✓ delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti con L. n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quinquies*;
- ✓ reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, il quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*sexies*;
- ✓ reati previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, ad omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dalla L. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*septies*;
- ✓ reati previsti e puniti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter 648-ter.1 c.p., inerenti rispettivamente a ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, così come introdotti dal D. Lgs. n. 231/2007 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*octies*, da ultimo modificato con L. n. 186/2014;
- ✓ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti e puniti dagli articoli 493-*ter*, 493-*quater* e 640-*ter*, comma 2 c.p. (frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento monetario, di un valore di denaro o di valuta virtuale), così come introdotti dal D. Lgs. n. 184/2021 che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*octies*.1;
- ✓ reati aventi carattere transnazionale⁴, previsti e puniti dagli artt. 416, 41-bis, 377-*bis* e 378 c.p. dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12, comma terzo, del D. Lgs. n. 286/1998, introdotti dalla L. n. 146 del 2006;
- ✓ delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla L. n. 994/20095, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*nonies*;
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotti dalla L. n. 116/2009, come sostituiti dal D. Lgs. n. 1215/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*decies*;
- ✓ reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*undecies*;
- ✓ reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*duodecies*;

⁴ Sono considerati transnazionali i reati caratterizzati, oltre che dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

⁵ La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

- ✓ reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla L. 20 novembre 2017, n. 167, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*terdecies*;
 - ✓ reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 39/2019, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*;
 - ✓ reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale", convertito con modificazioni in L. 157/2019) che ha inserito nel novero dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinquiesdecies*;
 - ✓ reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. 14/07/2020, n. 75, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (cd. "Direttiva PIF" relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies*;
 - ✓ delitti contro il patrimonio culturale previsti e puniti dagli articoli 518-*bis*, 518-*ter*, 518-*quater*, 518-*octies*, 518-*nonies*, 518-*decies*, 518-*undecies*, 518-*duodecies*, 518-*quaterdecies*, così come introdotti dalla Legge n. 22/2022, che ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*septiesdecies*;
 - ✓ delitti in materia di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici previsti e puniti dagli articoli 518-*sexies* e 518-*terdecies*, così come introdotti dalla Legge n. 22/2022, che ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*duodevicies*.
- c) È da tenere presente, peraltro, che la norma di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: "(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento".
- d) L'aver commesso il reato nell'"interesse" o a "vantaggio" dell'Ente.
- e) In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'"interesse" viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile ex ante dal Giudice. Per "vantaggio", invece, si intende qualunque beneficio derivante dal reato commesso, valutabile ex post dall'autorità giudiziaria.
- f) Il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- g) Considerando i presupposti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 nasce la scelta della Società di predisporre ed efficacemente applicare il suddetto modello secondo quanto riportato al successivo paragrafo 3.

2 Sanzioni

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" che prevede una sanzione pecuniaria **pari a mille quote**) tenendo conto:

- ✓ della gravità del fatto;
- ✓ del grado di responsabilità dell'Ente;
- ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) "sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione" (articolo 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/2001, "Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'articolo 12, D. Lgs. n. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione ⁶	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38) ⁷	L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; <i>oppure</i> Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	Se <u>prima</u> della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <i>oppure</i> È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni di cui sopra.

b) Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

⁶ La sanzione pecuniaria non può essere in ogni caso inferiore a Euro 10.329,00 (comma 4° art. 12 D. Lgs. n. 231/2001).

⁷ In base al 3° comma dell'art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001, la quota è uguale a Euro 103,00.

- ✓ la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del presente Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- ✓ *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*
- ✓ *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- ✓ *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- ✓ *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- ✓ *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/2001).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

c) La Confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D. Lgs. n. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

d) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3 Condotte esimenti la responsabilità amministrativa

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- ✓ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- ✓ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (d'ora innanzi, per brevità, anche l'“**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ✓ le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- ✓ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- ✓ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha emanato il 7 marzo 2002 delle apposite Linee Guida, che sono state dapprima aggiornate il 24 maggio 2004 e il 31 marzo 2008, successivamente ulteriormente aggiornate con l'emanazione di un nuovo documento, datato 21 luglio 2014 e, infine, aggiornate ancora nel giugno 2021 (di seguito le **“Linee Guida”**).

Il Presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida di Confindustria, come da ultimo aggiornate nel mese di giugno 2021.

4 La struttura societaria

4.1 Il Gruppo GAP

La società Gruppo Piantoni Holding S.r.l. è la *holding* controllante (di seguito anche la “**Casa Madre**”) a capo del Gruppo GAP (di seguito anche il “**Gruppo**”), cui appartengono le seguenti società (di seguito anche le “**Consociate**”):

- ✓ Gap S.p.A. (di seguito anche la “**Società**” o “**Gap**”)
- ✓ Gap Services S.r.l.
- ✓ Gap Solutions S.r.l.
- ✓ Founding Gap S.r.l.

4.2 Il Sistema di Gestione Integrato del Gruppo GAP

Il Gruppo GAP ha implementato un processo strutturato di gestione di processi, in base al quale ciascuna Consociata svolge internamente solo determinate attività, esternalizzando tutti gli altri processi, che vengono resi – parzialmente o interamente – da altre Consociate in virtù di specifici contratti di servizi. Ciò significa che Gap S.p.A., ad eccezione delle attività di seguito precisate (che, peraltro, costituiscono il *core business* dell’attività di Gruppo), internamente non segue nessun processo, in quanto non è strutturata con i necessari dipartimenti e/o funzioni.

In particolare, le attività svolte da ciascuna Consociata possono essere riassunte come segue:

- ✓ **Gap S.p.A.** svolge le seguenti attività (meglio specificate al successivo paragrafo 4.3):
 - attività operative e di cantiere,
 - attività commerciali e gestione dei rapporti con clienti;
- ✓ **Gap Services S.r.l.** eroga i seguenti servizi per la gestione del parco mezzi:
 - gestione noleggi e manutenzione ordinarie e straordinarie,
 - gestione riparazioni ed acquisti di prodotti per riparazioni,
- ✓ **Gap Solutions S.r.l.** eroga i seguenti servizi per lo sviluppo di nuovi progetti tecnologici:
 - ricerca, sviluppo e progettazione di servizi impianti e attrezzature nuovi progetti,
 - servizi di engineering;
- ✓ **Founding Gap S.r.l.** eroga i seguenti servizi di gestione amministrativa ed organizzativa:
 - elaborazione paghe,
 - gestione affari legali e societari,
 - pianificazione e controllo di gestione,
 - gestione pratiche accise;
 - questioni inerenti al trattamento di dati personali,
 - gestione del personale [in particolare sono resi servizi di consulenza per la selezione, l’inserimento, la formazione, la gestione e l’organizzazione di lavoratori per conto terzi],
 - gestione acquisti (generale) e investimenti,
 - gestione di sistemi IT,
 - gestione del sistema qualità,
 - supporto nella gestione delle tematiche relative a salute e sicurezza,
 - supporto nella gestione delle tematiche relative alla gestione ambientale,
 - formazione e consulenze in ambito di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- ✓ **Gruppo Piantoni Holding S.r.l.** gestisce – per il tramite di apposita procura speciale – le tematiche in materia di sicurezza (Delegato del Datore di Lavoro, ex art. 16, D. Lgs. 81/2008 s.m.i.) e in materia ambientale (Delegato in materia ambientale, ex D. Lgs. 152/2006 s.m.i.);

Ai fini dell’organizzazione e della gestione dei processi tra le Consociate, nonché della reciproca erogazione di servizi, i rapporti infragruppo e l’esternalizzazione dei processi vengono gestiti come segue:

- ✓ in forza della conclusione di appositi contratti di service tra la Società e ciascuna Consociata, precisando in maniera dettagliata quali siano le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale;

✓ tramite l'implementazione di un sistema integrato di gestione per la qualità del Gruppo GAP (di seguito anche il “**Sistema di Gestione Integrato**”), che disciplina l'organizzazione, le risorse, i processi e – in linea generale – i rapporti tra le rispettive Consociate. A tale scopo, è stato predisposto il manuale del Sistema di Gestione Integrato (il “**Manuale Integrato**”) (**all. E**), che costituisce il documento di sintesi di tale apparato, in quanto descrive i principali elementi del Sistema di Gestione Integrato definendo ruoli, responsabilità e regole di coordinamento per le Consociate. Il Manuale Integrato, in particolare, è stato predisposto al fine di:

- permettere a coloro che operano all'interno del Gruppo di conoscere le rispettive competenze e responsabilità, secondo gli obiettivi che il Gruppo si prefigge di conseguire;
- essere il riferimento di base per intraprendere azioni di miglioramento del sistema di gestione;
- comunicare all'esterno gli strumenti con cui il Gruppo assicura la qualità dei servizi erogati.

Inoltre, la pianificazione operativa del Sistema di Gestione Integrato è definita mediante l'emissione delle Procedure ed Istruzioni Operative elencate nello stesso Manuale Integrato, ove si presentano i processi primari e le loro articolazioni, i relativi responsabili, i documenti di riferimento (**all. F**).

Per maggiori dettagli in merito alla gestione dell'esternalizzazione delle attività e dei processi alla luce della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, si rinvia *infra*, paragrafo 5.6.

4.3 Gap S.p.A.

Gap S.p.A. fornisce servizi sussidiari all'industria e di supporto alla produzione dell'industria siderurgica mediante organizzazione di cantieri direttamente presso le unità locali dei committenti. La Società è stata fondata con atto costitutivo del 22 gennaio 1974.

In particolare, la Società ha per oggetto l'attività di:

- ✓ recupero di materiali ferrosi e non ferrosi, cernita e lavorazione di scorie ferrose, officina per riparazione di autoveicoli, sbavatura e limatura di materiali ferrosi e non ferrosi;
- ✓ tornitura, noleggio di autocarri, autogrù, trattori e rimorchi, motopale con o senza manovratore, pulizie industriali, autotrasporto merci conto terzi;
- ✓ manutenzione di impianti del settore manifatturiero e di servizio, nonché gestione e manutenzione di impianti di trattamento acque;
- ✓ acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione e locazione di immobili di qualsiasi genere, sia civili che industriali;
- ✓ lo studio, la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di processi e di nuove tecnologie, con particolare riferimento alla progettazione, realizzazione, fornitura, costruzione, installazione, assemblaggio, collaudo, certificazione, noleggio, vendita, riparazione, manutenzione, conduzione di impianti in generale e per lo sfruttamento dell'energia da fonti tradizionali e rinnovabili (eolica, solare, idroelettrica, biomasse, ecc.);
- ✓ la prestazione di servizi, logistica e di consulenza, assistenza tecnica in qualsiasi settore, in particolare nel settore siderurgico, nello specifico: l'elaborazione di studi, calcoli, ricerca, e sviluppo per l'innovazione, la realizzazione e l'ammodernamento di impianti, macchinari e attrezzature;
- ✓ taglio e riduzione volumetrica di materiale ferroso e non ferroso;
- ✓ impianti di bonifica e protezione ambientale, discariche, impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, bonifica di materiali pericolosi, impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale, lavori relativi ad impianti di trattamento di rifiuti e di sollevamento, di potabilizzazione, depurazione delle acque, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica e di combustibili derivati dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria;
- ✓ esecuzione di analisi biologiche, microbiologiche, chimiche ed alimentari;
- ✓ trasporto e smaltimento di rifiuti;
- ✓ lavori di scavo e demolizioni edili.

La sede legale della società è sita in Sovere (BG), Via Giosuè Carducci, 47. La Società dispone, inoltre, di numerose unità locali, che in concreto sono costituite dai cantieri aperti presso gli stabilimenti dei clienti della Società (*i.e.* aziende siderurgiche, acciaierie e fonderie), in particolare:

- ✓ Unità Locale BG/10, sita in Dalmine (BG), c/o Dalmine S.p.A., esercente l'attività di pulizie industriali e noleggio mezzi meccanici;
- ✓ Unità Locale BG/16, sita in Lovere (BG), Via Giorgio Paglia, 45 c/o Lucchini Sidermeccanica S.p.A., esercente l'attività di evacuazione scoria sotto forno e di pulizie industriali;
- ✓ Unità Locale BG/30 sita in Cividate al Piano (BG), Località Motta Alta, 14 c/o ACP S.r.l., esercente l'attività di raccolta, trasporto, e lavorazione scorie di acciaieria; recupero dalle scorie di colaticci e relativa riconsegna a parco rottame;
- ✓ Unità Locale AO/1, sita in Aosta (AO), Via Paravera, 16 c/o Cogne, esercente l'attività di evacuazione scorie di acciaieria da sottofondo;
- ✓ Unità Locale BS/8, sita in San Zeno Naviglio (BS), Via Armando Diaz, 248, esercente l'attività di trasporto e lavorazione scorie di acciaieria, lavorazione e riconsegna di colaticci, taglio e movimentazione rottami, noleggio mezzi, gestione magazzino travi;
- ✓ Unità Locale BS/10, sita in Brescia (BS), Via Della Volta, 183, esercente l'attività di ufficio di rappresentanza;
- ✓ Unità Locale BS/11, sita in Nave (BS), Via Bologna, 19/21 c/o Ferriere Nord S.p.A., esercente l'attività di evacuazione del prodotto finito dall'impianto di produzione, messa a magazzino e successivo ricarica su camion per vendita;
- ✓ Unità Locale BS/12, sita in Cividate Camuno (BS), Via Delle Cave, 1 c/o Lucchini Mamè Forge S.p.A., esercente l'attività di sabbiatura prodotti finiti del cliente e pulizie industriali dei reparti;
- ✓ Unità Locale BS/13, sita in Maclodio (BS), Via Molino Emili, 22 c/o Brixia Ambiente, esercente l'attività di trattamento inerti;
- ✓ Unità Locale CR/1, sita in Cremona (CR), Via Acquaviva c/o Acciaieria Arvedi S.p.A., esercente l'attività di scarico da vagoni ferroviari e autocarri di rottame ferroso, accatastamento dello stesso nel parco rottami e successivo trasporto al forno per la fusione, gestione del magazzino prodotti finiti mediante sistemazione nel piazzale e successivo carico su autocarri quando i prodotti vengono venduti, lavorazione scorie, recupero materiali ferrosi, noleggio mezzi meccanici, pulizie industriali;
- ✓ Unità Locale MO/1, sita in Finale Emilia (MO), via Ceresa 11 c/o Sorgania Finale Emilia S.r.l. esercente l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse;
- ✓ Unità Locale RE/1, sita in Casalgrande (RE), Via XXV Aprile, 64 c/o Rubiera Special Steel S.p.A., esercente l'attività di lavorazione e riconsegna di colaticci, taglio e movimentazione rottami;
- ✓ Unità Locale TR/1, sita in Terni (TR), Viale B. Brin s.n.c. c/o Acciai Speciali Terni S.p.A., esercente l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- ✓ Unità Locale UD/1, sita in Udine (UD), Via Buttrio, 28 c/o Acc. Bertoli Safau S.p.A., esercente l'attività di logistica, taglio e lavorazione scorie di acciaieria, colaticci e rottami, noleggio mezzi meccanici;
- ✓ Unità Locale VA/1, sita in Caronno Pertusella (VA), Via Bergamo 1484, c/o Riva Acciaio S.p.A., esercente l'attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- ✓ Unità Locale VR/1, sita in Verona (VR); Lungadige Galtarossa, 21 c/o Acciaierie di Verona S.p.A., esercente l'attività di raccolta, trasporto e lavorazione scorie di acciaieria; recupero materiale ferroso delle scorie, evacuazione del prodotto finito, carico prodotti finiti su camion e treni.

La Società ha conseguito le certificazioni di conformità alle norme:

- ✓ UNI ISO 45001:2018
- ✓ UNI EN ISO 9001:2015, nell'ambito della Certificazione di Gruppo che vede coinvolte tutte le società appartenenti al Gruppo Gap.

4.4 Sistema di amministrazione e controllo di GAP S.p.A.

La Società ha affidato la propria gestione ad un Consiglio di Amministrazione composto da due amministratori, uno con il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'altro con il ruolo di Consigliere Delegato; entrambi i predetti soggetti sono rappresentanti dell'impresa e godono di specifici poteri di firma.

La Società ha designato un Collegio Sindacale composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, ed è soggetta al controllo di una Società di Revisione.

5 Il presente modello

5.1 La Costituzione del Modello

Gap S.p.A. è una società operante da diversi decenni, che gode di un'eccellente reputazione sul mercato e la cui attività è in costante espansione, interfacciandosi con numerosi interlocutori.

In tale contesto, il successo a lungo termine della Società si è basato e si baserà sull'eccellenza negli affari, coerente con i massimi standard etici ed il rigoroso rispetto della normativa vigente.

È forte il convincimento in Gap che l'osservanza delle leggi, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (di seguito anche "CCNL") e una condotta etica siano non solo necessarie e moralmente corrette, ma costituiscano anche un modo efficace di gestire la propria attività d'impresa.

Ciò premesso, la Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del lavoro dei propri dipendenti -, anche alla luce di taluni episodi che hanno determinato il rischio di potenziali responsabilità a carico della stessa, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del presente modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità con il Decreto (d'ora innanzi, il "Modello").

Il Modello, pertanto, costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti che operano in nome e/o per conto di Gap, affinché mantengano, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite, allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione anche nei confronti di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (Clienti, Distributori, Fornitori, partner, Collaboratori a diverso titolo, nonché delle stesse Consociate presso cui Gap esternalizza taluni processi), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari e dunque, poiché vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, tale scelta è ulteriormente finalizzata a ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Gap intende attenersi.

Spostandosi dallo specifico contesto operativo di Gap, il Modello rappresenta il risultato dell'applicazione metodologica documentata dei criteri di identificazione dei rischi da un lato e, dall'altro, di individuazione dei protocolli, ove attualmente esistenti anche a livello di Gruppo, per la programmazione e la formazione ed attuazione delle decisioni della Società.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed all'evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, anche nell'ambito di processi ed attività sensibili che sono esternalizzati, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti quei soggetti che siano in posizione apicale (gli Amministratori, i rappresentanti, i dirigenti), tutti coloro che siano in posizione di sottoposti, (quali i dipendenti), nonché tutti

coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (incluse le Consociate, i fornitori e/o i partner esterni), ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

La Società si propone, infatti, mediante l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici di Gap.

La predisposizione del presente Modello è stata, dunque, preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida di Confindustria, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Gap ha deciso di procedere alla predisposizione ed adozione del Modello in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua Corporate Governance e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 stesso.

Al contempo, le attività finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili) costituiscono l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

Si descrivono, qui di seguito, brevemente le fasi in cui è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, in base al quale successivamente si è dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

Identificazione dei processi sensibili ("as-is analysis"), attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale.

L'obiettivo di questa fase è duplice: da un lato, consente di analizzare il contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree o settori di attività possono essere realizzati i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; dall'altro, l'analisi delle aree/settori a rischio reato è prodromica rispetto alla successiva valutazione delle modalità in cui i reati si possono concretamente perpetrare al loro interno (tale fase viene dunque definita "Risk Assessment", in quanto volta all'analisi dello stato di attuazione dei presidi esistenti e la loro idoneità a prevenire la realizzazione di condotte atte a configurare i reati presupposto). A tale ultimo fine, deve essere tenuta in considerazione la storia della Società, le caratteristiche degli altri soggetti operanti nel Gruppo o nel settore e, in particolare, eventuali illeciti commessi da altri enti nello stesso ramo di attività.

Sono state analizzate le procedure, formalizzate e non, in essere nella Società e nel Gruppo, e sono state effettuate delle interviste nell'ambito della struttura aziendale, mirate all'approfondimento di eventuali processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità e tracciabilità delle scelte aziendali, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, sistema delle deleghe e delle firme ecc.), da cui se ne è ricavata una rappresentazione dei processi e delle aree sensibili, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare focus agli elementi di "compliance" e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

I processi sensibili di Gap sono quelli descritti ai successivi paragrafi.

Effettuazione della "gap analysis", che consiste nella fase di individuazione dei sistemi di controllo interni già esistenti e, alla luce delle carenze organizzative rilevate (sfruttabili per commettere reati presupposto), delle migliorie da apportare al fine di ridurre le aree di rischio non sufficientemente mitigate dai presidi implementati.

La gap analysis è volta, pertanto, ad individuare le azioni necessarie per ridurre il rischio inerente (o potenziale), e dunque evitare che la Società subisca un danno derivante dalla commissione di un reato, grazie allo sfruttamento della mancanza o dell'insufficienza di idonee misure preventive.

Sulla base degli esiti della gap analysis, la Società provvede, pertanto, all'implementazione delle misure organizzative necessarie ai fini della mitigazione dei rischi di commissione dei reati presupposto, in conformità con le previsioni del Modello e per garantire la piena efficacia dello stesso.

5.2 Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto da Gap sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si propone come finalità quelle di:

- ✓ creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse di Gap nelle "aree di attività a rischio", come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente documento, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- ✓ condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di Gap in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società;
- ✓ garantire alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio" e nelle "aree a supporto", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- ✓ introdurre, integrare, diffondere e circolarizzare verso tutti i livelli aziendali (sensibilizzando in merito questi ultimi) le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- ✓ individuare preventivamente le aree di attività a rischio reati, con riferimento all'attività di Gap, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate (sia per la commissione, sia per il supporto) dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;
- ✓ dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- ✓ registrare correttamente ed archiviare tutte le operazioni della Società nell'ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti; secondo il principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale "**Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua**";
- ✓ assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo secondo il quale "**Nessuno può gestire in autonomia un intero processo**", in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- ✓ delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Società;
- ✓ stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;

- ✓ individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- ✓ valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a Gap di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e, se necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità che l'attività che egli intende porre in essere configuri un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi ed alle policy di Gap o del Gruppo, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Gap di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti a qualsiasi titolo, Collaboratori, Distributori e partner, che operino per conto e nell'interesse della Società nell'ambito delle aree sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Società, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il presente Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 ("**Parte Generale**"), in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali con particolare riferimento a scelta e individuazione dell'OdV, formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, sistema disciplinare e misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole "**Parti Speciali**", che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto alle quali la Società ha inteso tutelarsi in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta da Gap.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo, si è ritenuto per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dai seguenti articoli, non ritenendo ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Società:

- ✓ art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture),
- ✓ 24-ter (Delitti di criminalità organizzata),
- ✓ 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento),
- ✓ 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio),

- ✓ 25-*quater* (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali),
- ✓ 25-*quater.1* (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili),
- ✓ 25-*quinqüies* (Delitti contro la personalità individuale),
- ✓ 25-*sexies* (Abusi di mercato),
- ✓ 25-*novies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore),
- ✓ 25-*duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare),
- ✓ 25-*terdecies* (Razzismo e xenofobia),
- ✓ 25-*quaterdecies* (Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati),
- ✓ 25-*sexiesdecies* (Reati di contrabbando),
- ✓ 25-*septiesdecies* (delitti contro il patrimonio culturale),
- ✓ 25-*duodevicies* (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici),
- ✓ Reati aventi carattere transnazionale.

Sarà compito della Società e dell'OdV verificare se tali ultime tipologie di reati possono, a seguito di specifiche e successive vicende modificative della Società e del suo *business*, essere ritenute pertinenti per la Società.

Conseguentemente, le Parti Speciali del presente Modello trovano applicazione:

- ✓ per i reati in danno della Pubblica Amministrazione che risultano individuati agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ per i reati informatici previsti dall'art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/2001;
- ✓ per i reati societari previsti dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, come previsti dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ per i reati ambientali previsti dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ per i reati tributari di cui all'art. 25-*quinqüiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le "Parti Speciali", in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – nonché lo sviluppo dell'attività o dell'organizzazione di Gap hanno reso e potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

5.3 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Gap, su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è demandato a tale organo il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Società, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

La Società si impegna, altresì, ad effettuare un costante riesame del contenuto del Modello, tanto in virtù degli adeguamenti richiesti dall'eventuale ampliamento degli ambiti di efficacia della normativa rilevante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quanto in relazione alla modifica, all'ampliamento ed alla diversificazione delle attività aziendali.

In ogni caso, Gap garantisce che il principio della costante revisione ed aggiornamento del Modello non consentirà l'introduzione o l'adozione di provvedimenti di modifica che ne possano contrastare o diminuire l'efficacia.

Il Modello, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, è stato pertanto predisposto e adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04 febbraio 2021 e successivamente aggiornato, come da versione attuale, con delibera del 29/12/2023.

La Società, si impegna a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l'accesso a tutti i soggetti interessati dall'applicazione della normativa di cui al Decreto, ivi incluse le controparti contrattuali e le Consociate.

5.4 Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di "as-is analysis") esistenti e già operanti nel Gruppo e nella medesima Società, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua peculiare finalità descritta al precedente paragrafo 1. e relativa al D. Lgs. n. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dalle *policy* della Società.

In particolare, quali strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni e delle attività della Società anche in relazione ai reati da prevenire, Gap ha individuato principalmente i seguenti protocolli:

- ✓ sistema Organizzativo interno con attribuzione dei poteri e delle responsabilità, ivi comprese le Deleghe di Funzioni;
- ✓ Codice Etico di Gap (**all. A**);
- ✓ Manuale Integrato (**all. E**);
- ✓ procedure esistenti (**all. F**);
- ✓ sistemi di valutazione dei rischi: identificazione e descrizione delle attività sensibili (**all. G**), loro valutazione periodica ed aggiornamento;
- ✓ procedure di comunicazione, informazione (tutti i flussi informativi da e per l'Organismo di Vigilanza, ivi comprese le Schede di Evidenza), formazione e addestramento di tutto il personale a tutti i livelli;
- ✓ dichiarazioni (**all. B**) e clausole contrattuali (**all. C**);
- ✓ vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte e si intendono integralmente qui richiamati, a tutti gli effetti, del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Di conseguenza, sono da considerare come parte essenziale e fondamentale del presente Modello tutte le procedure, tutti i protocolli e tutte le policy, in qualsivoglia settore, funzione aziendale, area di attività esse trovino applicazione che, sia a livello di Gruppo, sia a livello locale, sono state implementate ed attuate da Gap.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

- ✓ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a Gap del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
- ✓ l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo ex post);
- ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- ✓ la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ✓ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti (cd. flussi informativi).

La preminenza da conferirsi – nell'attuazione del sistema di controllo – alle aree in cui vi è una maggiore probabilità di commissione dei reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale.

5.5 Diffusione del Modello e informativa a collaboratori esterni e partner

Gap promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i distributori, i venditori indipendenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i tirocinanti, gli stagisti, gli agenti, i clienti ed i fornitori e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali con la Società (i **"Soggetti Terzi"**), tra cui sono incluse le Consociate (a tale particolare riguardo, si rimanda al successivo paragrafo 5.6).

Infatti, il presente Modello Organizzativo è indirizzato a tutti i soggetti, dipendenti e non, che agiscono in nome, per conto e/o nell'interesse di Gap e, in particolare, a quanti svolgono le attività identificate come rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 (d'ora innanzi Destinatari o Soggetti Obbligati), tra cui i Soggetti Terzi, che rientrerebbero nella definizione dei Soggetti Sottoposti in quanto – secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formati sull'argomento – non è necessario che sussista un rapporto di lavoro subordinato. Appare quindi opportuno ricomprendere tra i Destinatari del presente Modello anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo (e.g. agenti, partner in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, distributori, fornitori, consulenti, collaboratori che, di fatto, collaborino stabilmente con l'ente). Infatti, il Legislatore ha utilizzato una tecnica incentrata su un criterio di tipo "oggettivo-funzionale", come dimostra anche l'assimilazione dell'apice aziendale di diritto all'apice di fatto, pure operata dal Legislatore.

Pertanto, il rispetto del presente Modello sarà richiesto anche a collaboratori esterni, partner ed altri Soggetti Terzi tramite la previsione di apposite informazioni e clausole contrattuali (all. C). In particolare, potrà essere

espressamente prevista per la Società la facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni del Modello da parte dei Soggetti Terzi.

A questo scopo, quindi, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con la Società e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire informazioni specifiche oppure apposite clausole contrattuali, a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello.

5.6 I processi esternalizzati presso le Consociate

Con riferimento ai processi esternalizzati presso le Consociate (che rientrano nella categoria dei Soggetti Terzi, in quanto entità giuridiche esterne a Gap, benché appartenenti al medesimo Gruppo) – la Società conserva i propri poteri di indirizzo e controllo, nonché le responsabilità in ordine ai rischi connessi. In questo contesto, l'esternalizzazione di attività aziendali non esenta la Società dalla responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001 qualora, nell'ambito delle stesse, vengano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto a vantaggio o nell'interesse della stessa.

Pertanto, al fine di prevenire la commissione di tali reati e di presidiare i relativi rischi, la Società adotta adeguati sistemi di controllo sui processi esternalizzati e resi dalla Consociate e determina i livelli di servizio e gli indicatori di *performance* che le Consociate sono tenute a rispettare o raggiungere.

Più nel dettaglio, occorre:

- ✓ formalizzare per iscritto tutti i rapporti contrattuali con le Consociate, al fine di garantire, in particolare, la specifica identificazione delle attività esternalizzate e di definire i livelli di servizio attesi;
- ✓ prevedere di obblighi di ottemperanza, da parte del Soggetto Terzo, del presente Modello, del Codice Etico e delle specifiche procedure ed istruzioni operative che disciplinano il processo gestito dalla stessa Consociata per conto della Società;
- ✓ istituire flussi di *reporting* periodico tra la Società e la Consociata che consentano il controllo sul rispetto degli standard e delle procedure che regolano l'attività prestata dalla Consociata.

A tale scopo, è necessario che i contratti di *service* stipulati dalla Società contengano:

- ✓ una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- ✓ le modalità di erogazione dei servizi e di coordinamento tra Gap e ciascuna Consociata (ad esempio, mediante allegazione del Manuale Integrato e, se del caso, delle singole procedure e/o istruzioni operative che descrivono in maniera dettagliata i *workflow* per ciascun processo, quali ad esempio le procedure PO 02, IO11 e IO 18 per la gestione degli acquisti, ovvero la procedura PO 05 per la gestione delle risorse umane, ecc.);
- ✓ idonei sistemi di *reporting*, secondo cui sussista l'obbligo di informazione periodica, in capo alla Consociata nei confronti di Gap, in merito alle attività espletate, con specifica dichiarazione circa lo svolgimento di tali attività in conformità con le previsioni del Modello, del Codice Etico, del contratto e delle procedure ivi allegate (con segnalazione di eventuali violazioni del Modello e/o di problematiche emerse nello svolgimento dell'attività);
- ✓ l'obbligo della Consociata di operare in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- ✓ la facoltà in capo alla Società di risolvere il contratto con la Consociata, tramite apposita clausola risolutiva (**all. C**), in caso di violazioni da parte della Consociata di norme di legge, del Modello, del Codice Etico;
- ✓ è altresì opportuno che, laddove anche la Consociata abbia adottato un proprio modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ne sia dato atto nel contratto di *service* stipulato con Gap.

6 Organismo di Vigilanza

6.1 Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie

Secondo l'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, *"il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è ... affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*. Tale compito è pertanto un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno.

Le Linee Guida di Confindustria sollecitano la previsione di un Organismo di Vigilanza (d'ora innanzi, anche **OdV**) che abbia una composizione diversa dal Consiglio di Amministrazione e che sia caratterizzato da:

- ✓ **autonomia e indipendenza**: i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, onde evitare conflitti di interesse; non svolgono mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad essi si richiede; nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono sottoposti ad alcuna potere gerarchico e/o disciplinare di altri organi o cariche societarie;
- ✓ **onorabilità**: i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che rientrino nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ **competenza professionale di settore**: devono essere dotati di competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Pertanto, tra i membri dell'OdV, dovranno figurare soggetti dotati di comprovate capacità specifiche in materia di: ispezioni, *auditing* e controlli interni, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di diritto societario, penale e della materia giuridica in generale, di organizzazione aziendale.

Tale livello di autonomia presuppone che l'Organismo di Vigilanza risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al Consiglio di Amministrazione della Società, in quanto su tale organo dirigente ricade la responsabilità ultima dell'effettivo funzionamento e dell'efficacia del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale, fermi restando gli obblighi relativi ai flussi informativi.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria.

Con riferimento a talune competenze specifiche, per esempio nel campo di alcune discipline giuridiche, della sicurezza sul lavoro, delle attività di auditing, considerato che talora può apparire indispensabile arricchire l'Organismo di Vigilanza di tali conoscenze specialistiche, quest'ultimo potrà ricorrere a consulenti esterni ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ai quali delegare compiti predefiniti. I consulenti dovranno, in ogni caso, riferire sempre i risultati del loro operato all'OdV, al quale sarà sempre e comunque riferibile il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché del suo aggiornamento.

I consulenti esterni alla Società dei quali, eventualmente, l'OdV ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione ed inleggibilità previsti in capo ai membri permanenti dell'OdV.

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

L'OdV è dotato dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare

– nel contesto di formazione del *budget* aziendale – una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, corsi di formazione e aggiornamento, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su proposta dell'OdV, in merito alle risorse finanziarie che, di volta in volta, l'OdV ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

Le attività di ricognizione, controllo e verifica compiute dall'OdV sono azionate secondo un metodo di campionamento: non essendo possibile verificare integralmente ogni attività ed ogni documento societario, l'OdV pianifica le proprie attività di controllo, indirizzando le stesse nelle aree ritenute più endemiche ai fini dei fatti descritti nel D. Lgs. n. 231/2001, selezionando le stesse sia sulla base dei flussi informativi ricevuti, sia sulla base di un controllo a campione.

6.2 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. La durata ed il funzionamento interno dell'OdV sono regolati da un regolamento di funzionamento interno adottato dall'organismo medesimo.

Oltre ai requisiti descritti in linea generale al punto 6.1., i membri dell'OdV, a pena di decadenza, devono garantire sulla base di autocertificazioni (**all. B**), il possesso di requisiti soggettivi formali che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza, per tutta la durata della loro carica. In particolare, **non possono essere eletti** quali membri dell'Organismo di Vigilanza:

- ✓ i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile⁸;
- ✓ il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;
- ✓ il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
- ✓ i soggetti che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
- ✓ coloro che sono stati condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, anche ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta: c.d. patteggiamento), nonché con i benefici della non menzione sul certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a qualunque pena, per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - ad una pena che comporti l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (artt. 2621 ss.) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. reati fallimentari);
 - ad una pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

⁸ Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- ✓ coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
 - ✓ coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
 - ✓ soggetti destinatari di deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - ✓ soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche solo potenziale, con la Società, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
 - ✓ soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
 - ✓ soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Applicando alla realtà di Gap i principi sopra esposti nonché quelli descritti nel paragrafo che precede, in considerazione della specificità dei compiti che devono fare capo all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un Organismo di Vigilanza collegiale composto da n. 3 membri, scelti sia all'interno che all'esterno della Società, tra soggetti di comprovata esperienza professionale nel campo giuridico societario e/o penale.

Tale composizione è stata riconosciuta come la più adeguata a ricoprire il ruolo in questione, tenuto conto delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida di Confindustria e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza che ad oggi si è pronunciata sul tema.

Il Consiglio di Amministrazione della Società **revoca** l'incarico conferito ad uno o più membri dell'OdV quando sussiste una giusta causa. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità sopra descritte, il grave inadempimento da parte dei membri dell'OdV ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello, l'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive alle riunioni dell'OdV. Inoltre costituisce giusta causa, l'aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno ad altra società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni dell'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di **sospensione** dalla funzione di componente dell'OdV:

- ✓ la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati sopra descritti costituenti condizioni di ineleggibilità;
- ✓ l'applicazione di una misura cautelare personale;
- ✓ l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*).

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di **rinunciare** all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua **sostituzione**, con apposita delibera. Il componente uscente dell'OdV sarà comunque tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge e/o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'OdV nominati in sostituzione durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'eventuale **remunerazione** spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza (Presidente, Vice Presidente ed eventuali Consulenti Esterni) è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Quanto alle modalità operative, l'Organismo di Vigilanza adotta un proprio **regolamento di funzionamento interno**, che prevede: la pianificazione e lo svolgimento delle attività tipiche dell'OdV, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, di verbalizzazione delle riunioni e delle attività, la disciplina di ricezione, disamina e conservazione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.3 Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza

In linea generale, all'OdV competono essenzialmente due tipi di attività volte a prevenire i rischi di commissione dei reati e, più precisamente:

- ✓ vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, da parte dei vari destinatari appositamente individuati e suddivisi in base alle diverse fattispecie di reato previste, assumendo ogni provvedimento del caso (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- ✓ vigilare sull'effettivo funzionamento del Modello in ordine alla prevenzione di reati, nonché sull'eventuale necessità di aggiornarlo, alla luce di una periodica verifica dei risultati raggiunti tramite la sua applicazione e, conseguentemente, valutando l'adeguatezza concreta del Modello ad eventuali nuove esigenze aziendali o a norme sopravvenute (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'OdV, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello, ovvero sull'efficacia del sistema di controllo interno della Società.

In particolare, salvo quanto più specificamente esposto nelle Parti Speciali del presente Modello, l'OdV ha il compito di:

- ✓ verificare l'inserimento nel Codice Etico, negli altri protocolli operativi facenti parte del presente Modello e nelle procedure esistenti, di specifiche norme comportamentali atte a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ attivare periodiche procedure di controllo e ricognizione (ad es. compliance audit) sulle attività sensibili poste in essere nelle Aree a Rischio, come definite nel presente Modello, al fine di accertare eventuali condotte non conformi al Modello, nonché al fine di aggiornare la mappatura delle predette attività; in particolare:
 - effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta delineate nei protocolli operativi diretti a regolamentare i processi decisionali di Gap, anche chiedendo informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali, nonché agli organi dirigenti; verificando periodicamente che vengano attuate le procedure previste ai fini della tracciabilità delle operazioni; monitorando, i flussi informativi, ivi compresa la compilazione e la trasmissione delle Schede di Evidenza (**all. D**) da un reparto all'altro nonché allo stesso OdV;

- effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta descritte nel Manuale delle Procedure dirette a regolamentare l'espletamento delle singole attività aziendali, specie quelle sviluppate all'esterno della Società, anche chiedendo informazioni al personale addetto, quale che siano le mansioni, il livello o l'impiego; monitorando i flussi informativi;
- ✓ effettuare verifiche straordinarie e/o indagini mirate, anche a sorpresa, laddove si evidenzino condotte non conformi al Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- ✓ esaminare e conservare in un apposito archivio ogni comunicazione e segnalazione che i Soggetti Obbligati ed i terzi interessati sono tenuti ad effettuare ai sensi di quanto previsto nel presente Modello, ivi comprese le Schede di Evidenza previste dalle Parti Speciali;
- ✓ documentare e conservare in un apposito archivio (cartaceo o informatico):
 - ogni operazione di controllo, ricognizione e verifica effettuata e
 - ogni altra attività discussa, valutata o espletata nelle riunioni dell'OdV, ivi comprese quelle non all'ordine del giorno, mediante la predisposizione di appositi verbali;
- ✓ rilevare e documentare mediante redazione di appositi rapporti (*report*) eventuali condotte non conformi al Modello che dovessero emergere dalle verifiche periodiche o straordinarie, nonché dall'analisi dei flussi informativi, assumendo eventuali azioni correttive;
- ✓ trasmettere i rapporti informativi afferenti eventuali condotte non conformi al Modello al Presidente del Consiglio di Amministrazione, proponendo eventuali azioni correttive;
- ✓ segnalare mediante redazione di appositi rapporti informativi, eventuali condotte non conformi al Modello ai responsabili e/o ai preposti delle singole funzioni, sollecitandoli ad assicurare il rispetto dei protocolli operativi e delle procedure esistenti da parte del personale direttamente interessato;
- ✓ pianificare e promuovere periodicamente, nonché in via straordinaria (specie a seguito del rilevamento di eventuali condotte non conformi al Modello), ogni misura preventiva idonea alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello all'interno della Società, sollecitando le eventuali attività d'informazione, formazione e/o addestramento (ritagliate sulla base delle singole attività sensibili a rischio), in cooperazione con il Consiglio di Amministrazione, le aree che gestiscono – anche indirettamente – le risorse umane e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (quest'ultimo in relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro);
- ✓ verificare che le previsioni contenute nel Modello, nelle sue Parti Speciali e nei Protocolli Operativi, siano attuali ed adeguate rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto ad eventuali mutamenti del panorama aziendale, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute dai Soggetti Obbligati ovvero da soggetti esterni in conformità ai punti precedenti;
- ✓ segnalare l'eventuale opportunità di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello al Consiglio di Amministrazione, formulando le relative proposte;
- ✓ provvedere, nello specifico, all'espletamento delle attività previste nelle Parti Speciali del Modello.

Al fine di adempiere al proprio compito, i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno accesso a tutti i documenti, informazioni e dati afferenti la Società, l'attività svolta dalla stessa, dai suoi dipendenti e collaboratori, ovunque essi si trovino. Nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di tutte le aree aziendali, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

Nell'espletamento delle attività sopra descritte, l'OdV può altresì effettuare attività di verifica e controllo non pianificate, ovvero a sorpresa.

6.3.1 Informativa dell'OdV nei confronti degli organi societari (attività di Reporting)

L'OdV di Gap avrà il compito di informare gli organi societari su base periodica, per il tramite relazioni semestrali rivolte al Consiglio di Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV ovvero il suo Presidente, potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi della Società. Parimenti, l'OdV ovvero il suo Presidente potranno presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

6.3.2 Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)

Come si è visto al punto 6.3., l'OdV ha il compito di assicurarsi che tutto il personale abbia conoscenza del Modello e dei vari protocolli operativi (ivi compreso il Codice Etico), che ne costituiscono parte integrante, nonché le altre procedure esistenti.

L'informazione, la formazione e l'addestramento del personale per un efficace funzionamento del Modello sono gestiti dall'OdV in cooperazione al Direttore delle Risorse Umane e ad eventuali soggetti destinatari di Deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Essa riguarda sia il personale dirigente che il personale dipendente e dovrà essere organizzata, in via generale, con le seguenti modalità:

- ✓ informazione, formazione e addestramento all'inizio del rapporto lavorativo per i nuovi assunti (anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro);
- ✓ aggiornamento annuale di informazione, formazione e addestramento;
- ✓ informazione periodica mediante comunicazioni (anche e-mail) di aggiornamento predisposte dall'OdV;
- ✓ eventuali aggiornamenti straordinari (ad es. dovuti al rilevamento di non conformità al Modello).

La valutazione della competenza e dell'effettivo livello di formazione sono valutati dall'OdV tramite appositi questionari effettuati all'esito dei corsi di formazione.

6.3.3 Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'OdV si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative ai processi sensibili posti in essere nelle aree a rischio.

Per tale motivo, è necessario, da un lato, che all'OdV venga dato accesso a tutti i dati e le informazioni di Gap e, dall'altro, che l'OdV sia il destinatario di flussi informativi da parte dei Destinatari del Modello, siano essi dipendenti o non.

Ogni segnalazione dovrà essere recapitata all'Organismo di Vigilanza di Gap in modo dettagliato e per iscritto, a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica odv@gruppongap.it.

In particolare, tutto il personale di Gap, sia dirigente che non dirigente, nonché tutti coloro che collaborano con la Società, devono segnalare dettagliatamente e per iscritto all'OdV qualsiasi fatto o circostanza verificatosi nell'ambito delle attività svolte, che non sia conforme a quanto previsto dal Modello e dai presidi ivi previsti.

Per quanto concerne i Soggetti Terzi, è contrattualmente previsto a loro carico un obbligo di informativa immediata nei confronti dell'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Tali soggetti effettuano le rispettive segnalazioni direttamente all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, la Società predispone idonei strumenti per consentire a tutti i Soggetti Terzi con i quali intrattiene rapporti professionali, di informare l'OdV in relazione alle attività svolte dagli stessi con riferimento alle Aree a Rischio di commissione di reato.

A tale scopo l'OdV deve:

- ✓ accogliere tutte le comunicazioni e segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Modello oppure in contrasto con i protocolli operativi e le procedure esistenti;
- ✓ esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute;

- ✓ procedere all'audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, richiedendo/fornendo per iscritto eventuali rifiuti ed opposizioni all'effettuazione di una indagine interna;
- ✓ assumere tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società; in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, qualora dipendente della Società, ovvero sanzioni di natura contrattuale, qualora soggetto terzo, essendo la segnalazione effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di reati.

Il soggetto che venisse a conoscenza di una non conformità al Modello potrà avvalersi dell'apposito canale di comunicazione sopra descritto oppure contattare il proprio diretto superiore gerarchico trasmettendo evidenza scritta della non conformità, ovvero, potrà optare per una segnalazione anonima per mezzo dei canali di cd. *whistleblowing* implementati dalla Società, come precisato al successivo paragrafo 6.4..

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il personale della Società, sia dirigente che non dirigente, nonché tutti i Soggetti Terzi con i quali la Società intrattiene rapporti professionali, devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- ✓ visite, ispezioni, accertamenti, comunicazioni, provvedimenti di qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria (per es. ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza) e/o dell'Autorità Giudiziaria, anche nei confronti di ignoti, concernenti i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, quelli previsti dal Modello, idonei a coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o i collaboratori esterni della Società medesima;
- ✓ richieste di assistenza legale effettuate da parte del personale della Società, dirigente e non, in caso di avvio di procedimenti giudiziari nei loro confronti per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico o equiparato e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- ✓ tutte le informazioni ed i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo dai Responsabili di Funzioni aziendali e/o dai Preposti, specie se situati nelle Aree a Rischio, dalle quali possano emergere profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento alla rilevazione di eventuali condotte non conformi, all'avvio di procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti unitamente alle relative motivazioni;
- ✓ le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ✓ le informazioni relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- ✓ copia dei rapporti periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Su base annuale l'OdV, in aggiunta a quanto sopra, richiede ai responsabili di funzione e, comunque, ai preposti di Gap, di fornire rassicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate, trasmettendo i flussi informativi all'indirizzo sopra riportato.

Tali informazioni, riguardano:

- ✓ le relazioni con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e, in ogni caso, con Autorità Pubbliche – ancorché intrattenute dalle Consociate in nome, per conto, o nell'interesse della Società – in relazione agli esiti di tali rapporti quali: dinieghi, richieste e rinnovi di licenze ed autorizzazioni, motivi di diniego, inadempimenti e motivi di inadempimento, osservazioni emerse nel corso di ispezioni e relative sanzioni inflitte;

- ✓ l'acquisto di beni e servizi – ancorché effettuati dalle Consociate in nome, per conto, o nell'interesse della Società – con valore superiore ad € 150.000,00;
- ✓ la gestione dei servizi professionali – anche da parte delle Consociate in nome, per conto, o nell'interesse della Società – quali acquisti di singoli servizi professionali con valore superiore ad € 50.000;
- ✓ regali, donazioni ed altre iniziative aziendali che comportino l'uscita di somme di denaro, specie in relazione ad eventi che, da una attenta disamina, possano evidenziare carattere di eccezionalità; iniziative nel corso delle quali risultino coinvolti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e tutte le iniziative il cui valore supera i € 50.000;
- ✓ rimborsi spese dei dipendenti che non risultino giustificati;
- ✓ le principali osservazioni fatte dalla società di revisione esterna;
- ✓ eventuali cambiamenti significativi nella gestione dei principi contabili utilizzati ai fini delle dichiarazioni finanziarie;
- ✓ le principali transazioni finanziarie definite e/o concluse nel corso del periodo, incluse i pagamenti straordinari di importo superiore a € 50.000;
- ✓ sul piano della infortunistica sul lavoro, i rapporti, i referti, i certificati e la documentazione attestante infortuni sul lavoro con assenza prolungata superiore a 20 giorni;
- ✓ i procedimenti disciplinari avviati nei confronti del personale.

Per quanto concerne i Soggetti Terzi, è contrattualmente previsto a loro carico un obbligo di informativa diretta all'OdV di Gap nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta il cui espletamento potrebbe comportare una non conformità al Modello adottato da Gap.

Va tuttavia chiarito che, secondo le Linee Guida di Confindustria, *“le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica su tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole all'Organismo non incombe un obbligo di agire ogni qual volta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi”*.

6.4 Whistleblowing

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, e modificato da ultimo dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, con il quale il legislatore nazionale, con recepimento della richiamata direttiva comunitaria, ha ulteriormente novellato la disciplina relativa ai canali *whistleblowing*, anche con riferimento ai segnalanti nelle amministrazioni pubbliche e nelle società in controllo o a partecipazione pubblica, prevedendone l'applicazione – con conseguente abrogazione delle norme precedentemente in vigore – a far data dal 15 luglio 2023. La Società ha implementato il proprio canale di segnalazione interna nel rispetto delle prescrizioni di cui al menzionato D. Lgs. 24/2023.

La procedura per il ricevimento delle segnalazioni e la loro gestione sono descritti nell'apposita *“Procedura Ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing”*, approvata dal Consiglio di amministrazione della Società sentite le rappresentanze sindacali.

Secondo quanto descritto nella citata Procedura, la Società si è dotata, quale canale di segnalazione interna, di un Portale informatico (di seguito anche *“il Portale”* o *“il Portale Whistleblowing”*) fornito e gestito da un *provider* esterno alla Società, che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni anonime in forma

scritta e orale e garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Portale è raggiungibile attraverso un apposito link pubblicizzato sul sito internet della Società: <https://gruppopiantoni.whistlelink.com/>.

Il segnalante può presentare una segnalazione in forma orale accedendo direttamente al Portale, il quale consente di effettuare una registrazione vocale. Registrando e inviando il modulo, il segnalante acconsente al trattamento dei dati personali inclusi nel messaggio audio ed è consapevole che la sua voce potrebbe essere riconosciuta. È inoltre possibile, su richiesta del segnalante, presentare una segnalazione in forma orale mediante incontro diretto al Gestore delle segnalazioni.

La ricezione e gestione delle segnalazioni è affidata al Quality Manager (di seguito, anche, "il Gestore delle segnalazioni"), dotato di autonomia e specificatamente formato per la gestione delle segnalazioni.

Qualora si ravvisassero situazioni di conflitto di interesse nella gestione della segnalazione in capo al Gestore delle segnalazioni, il Gestore è tenuto ad astenersi e la gestione della segnalazione è rimessa in capo all'Organismo di Vigilanza, che potrà valutare le azioni necessarie.

È inoltre previsto il tempestivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nel caso di segnalazioni inerenti violazioni del Modello, del Codice Etico, delle procedure aziendali ovvero illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, tramite tale canale è prevista la possibilità di segnalare violazioni che ledano l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che consistono in:

- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali adottate dalla Società;
- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che ne costituiscono attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- ✓ violazioni delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione summenzionati.

La Società assicura il rispetto delle misure di protezione previste dal D. Lgs. 24/2023.

In particolare, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte, dei facilitatori e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

La Società non tollera atti di ritorsione, diretti o indiretti, tentati o minacciati posti in essere in ragione della segnalazione o della divulgazione pubblica (nei limiti previsti dal D. Lgs. 24/2023) e che provoca o può provocare un danno ingiusto, alternativamente:

- al segnalante;
- alle persone che hanno assistito il segnalante nel processo di segnalazione (cd. facilitatori);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che abbiano con il segnalante uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con il segnalante un rapporto abituale e corrente.

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e ai soggetti collegati a condizione che:

- a. al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 (come descritto all'interno della Procedura Whistleblowing);
- b. la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

La Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano responsabili di azioni ritorsive.

Chiunque ritenga di essere oggetto di ritorsioni per aver effettuato una segnalazione può comunicarlo all'ANAC utilizzando il canale previsto.

Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D. Lgs. 24/2023 non sono garantite e al segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 24/2023, non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata ai sensi della Procedura Whistleblowing e del D. Lgs. 24/2023. Al ricorrere di tali condizioni è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

La Società assicura che le segnalazioni raccolte sono trattate a norma del Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. GDPR) e del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice Privacy). La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinare il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

La Società assicura che le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i termini di legge a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Per quanto non espressamente descritto si rinvia alla Procedura Whistleblowing adottata dalla Società. La Procedura Whistleblowing descrive altresì i casi in cui è possibile presentare una segnalazione all'ANAC mediante il canale esterno predisposto e gestito dall'ente stesso.

La Società adotta provvedimenti disciplinari nei confronti di quanti pongano in essere condotte in violazione di quanto ivi descritto e della Procedura Whistleblowing, per il cui dettaglio si rinvia al paragrafo 8 "Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello".

7 Codice etico, principi etici e norme di comportamento

In data 4 febbraio 2021 la Società ha adottato il proprio Codice Etico (**all. A**), il quale costituisce parte integrante del presente Modello.

Gap ritiene di primaria importanza definire con chiarezza l'insieme dei valori che la stessa riconosce, condivide e promuove, nella consapevolezza che condotte ispirate ai principi di diligenza, correttezza, lealtà, integrità e professionalità sono valori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale. In tale contesto, il rispetto dei principi e dei valori previsti nel Codice Etico è ritenuta una efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto alle violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività.

Il presente Codice Etico definisce, pertanto, i principi generali di comportamento che si applicano, senza eccezione, ai dipendenti della Società e a tutti coloro che operano per il conseguimento dei suoi obiettivi. Più precisamente, i soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di direzione, nonché tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e più in generale tutti i terzi che entrano in rapporto con Gap o con le società consociate non devono mai venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità morale, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

La Società riconosce come fattore essenziale di successo dell'impresa il contributo professionale delle persone che vi operano. In particolare, Gap:

- ✓ considera l'individuo, i suoi principi e i suoi diritti, valori intangibili da tutelare;
- ✓ promuove e rispetta la dignità personale e i diritti fondamentali della persona, tutelandone l'integrità morale;
- ✓ considera l'imparzialità di trattamento un valore fondamentale nell'ambito di ogni relazione;
- ✓ promuove l'uguaglianza, impegnandosi a garantire eguali opportunità.

La Società condanna, quindi, ogni forma di discriminazione e di vessazione fisica e psicologica e, in particolare, qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche, sindacali o convinzioni religiose.

Ognuno, nell'ambito delle responsabilità connesse al ruolo ricoperto, deve fornire il massimo livello di professionalità di cui dispone e svolgere con impegno le attività assegnate, contribuendo in maniera concreta al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

8 Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del modello

8.1 Profili generali

La previsione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione necessaria richiesta dal D. Lgs. 231/2001, art. 6, comma 2, lettera e), per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettiva ed efficace adozione del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello, fattispecie che costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e Gap, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello, infatti, prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento, in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. Tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con le Funzioni preposte all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

L'Organismo di Vigilanza non è dotato di poteri disciplinari. Ne discende che, per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alle Funzioni preposte, che provvedono quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. All'OdV compete comunque di monitorare il Sistema Disciplinare con riferimento alle fattispecie in parola, in cooperazione con le Funzioni preposte della Società.

Si precisa che, in ottemperanza alle disposizioni introdotte con il D. Lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing*, costituiscono violazione del Modello e sono passabili di sanzione disciplinare secondo quanto descritto di seguito le condotte poste in essere in violazione degli obblighi e dei divieti descritti nel Modello al paragrafo 6.4, nella Procedura "ricezione e gestione delle segnalazioni Whistleblowing" e nelle delibere conseguenti adottate, nonché – più in generale – di quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

La Società, invero, applicherà sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si accertino essere responsabili dei seguenti illeciti, come previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 24/2023:

- commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute (in capo ai soggetti incaricati di tale attività);
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Le misure sanzionatorie per le diverse figure sono di seguito indicate.

8.2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle Procedure e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, e cioè le norme pattizie di cui al CCNL di riferimento, portato a conoscenza di tutti i Destinatari anche mediante affissione sulle bacheche aziendali, come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970 – Statuto dei Lavoratori.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le sanzioni disciplinari in seguito enucleate. In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate anche in relazione a:

- ✓ intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- ✓ comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- ✓ posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ed altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

È fondamentale che la comminazione di sanzioni disciplinari sia valutata mediante l'intervento di soggetti che intervengono a più livelli.

Richiamo verbale

Si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Rimprovero scritto

Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Multa non superiore a 3 ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare

Si applica in caso di recidiva delle violazioni di cui al punto precedente.

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni

Si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Licenziamento disciplinare con preavviso

Si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle Procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Licenziamento disciplinare senza preavviso

Si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei Reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento

fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulta talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- ✓ redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- ✓ omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- ✓ violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla Procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

8.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa, in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato dalla Società. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega i dirigenti al Datore di Lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- ✓ la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- ✓ la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione, ancorché tentata, dei reati rilevanti;
- ✓ la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- ✓ l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

8.4 Sanzioni nei confronti degli amministratori e provvedimenti nei confronti dei sindaci

Nei confronti dell'Amministratore che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'Assemblea dei Soci può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- ✓ richiamo formale scritto;
- ✓ sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea.

8.5 Sanzioni nei confronti di Soggetti Terzi (non dipendenti)

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti,

ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

A tal fine, è necessario garantire il rispetto delle previsioni del Modello e del Codice Etico mediante l'introduzione delle clausole risolutive nei contratti con i Soggetti Terzi (**all. C**).

9 Verifica dell'applicazione e dell'adeguatezza del modello

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le sezioni dedicate alle Parti Speciali, ha individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed eliminare.

Tale sistema è, in particolare, rappresentato dai processi interni della Società che descrivono l'attività della Società, l'organizzazione interna della stessa, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché le procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla eventuale gestione della cassa, della contabilità, e altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività posta in essere da Gap.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello si ritiene opportuno che l'OdV venga informato – in sede delle proprie riunioni periodiche e/o mediante i mezzi utilizzati per garantire i flussi informativi – dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società, delle operazioni intraprese da Gap nell'esercizio della propria attività nonché dei rapporti contrattuali sussistenti tra Gap e le altre Consociate, e che vengano eseguite nelle aree di attività a rischio di commissione reato.

È altresì necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV. Sarà, infine, cura della Società procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare metodi adeguati per controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve implementare ed ottimizzare, con continuità, l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, dei dati significativi emersi dai metodi di controllo e misurazione di cui sopra, dei risultati delle verifiche interne, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi eventualmente effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni difformità potenziale rispetto a quanto previsto dal Modello deve essere eliminata rilevando dapprima le cause che potrebbero determinarla, attuando successivamente adeguati interventi preventivi che evitino il loro verificarsi, e dovrà essere riferita dall'OdV al Consiglio di Amministrazione per mezzo della relazione periodica che verrà trasmessa ai sensi del paragrafo 6.3.1.

10 Modifiche ed integrazioni del modello

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Gap.

È attribuito all'OdV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

- ✓ introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
- ✓ revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "sensibili" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
- ✓ introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- ✓ evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
- ✓ introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Società.

Resta comunque ferma la necessaria approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE 1 – Reati in danno della Pubblica Amministrazione

1 Reati previsti dagli articoli 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. N. 231/2001

Si riporta di seguito il testo ed una breve descrizione delle previsioni del Decreto e le disposizioni del Codice Penale espressamente richiamate agli articoli 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico⁹

“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio¹⁰

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire

⁹ Articolo modificato dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.

¹⁰ Articolo modificato dal D. Lgs. n. 75/2020.

reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.”.

Art. 25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.”.

I reati presupposto contro la Pubblica Amministrazione, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Gap, sono i seguenti (cfr. artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto):

Art. 314 c.p., co. 1°	Peculato ¹¹ ;
Art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui ¹² ;
Art. 316-bis c.p.	Malversazione di erogazioni pubbliche;
Art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.	Truffa;
Art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
Art. 640-ter c.p.	Frode informatica;
Art. 317 c.p.	Concussione
Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione;
Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'Art. 319 bis c.p.);
Art. 319-bis c.p.	Circostanze aggravanti;
Art. 319-ter, co. 1° e 2°, c.p.	Corruzione in atti giudiziari;
Art. 319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio;
Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore;
Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione;
Art. 322-bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
Art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio ¹³
Art. 346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite;
Art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture ¹⁴ ;
Art. 2, L. 898/1986	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo ¹⁵ ;
Art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

¹¹ Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.

¹² Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.

¹³ Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.

¹⁴ Articolo aggiunto dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”.

¹⁵ Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020.

Art. 314 c.p., co. 1 (Peculato)¹⁶

“Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)¹⁷

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo di interesse generale previsto, il reato si configura con riferimento a finanziamenti legittimamente conseguiti in passato, che non vengano destinati alle finalità per cui sono stati erogati. Esso, pertanto, prescinde dalla sussistenza di qualsiasi condotta truffaldina volta ad ottenere artificialmente l'erogazione, che integra il reato di cui all'art. 640-bis, c.p.

Costituisce attività di interesse pubblico, per esempio, quella connessa all'aggiornamento professionale, trattandosi di attività potenzialmente destinate a vantaggio di tutta la collettività, oppure la ristrutturazione di taluni edifici di interesse storico e artistico.

L'impiego del contributo o del finanziamento deve riguardare un'attività di interesse pubblico, individuata specificamente, non potendo, secondo l'opinione prevalente, essere destinato ad altra attività di pari interesse per la collettività.

In generale, sussiste l'elusione del vincolo di destinazione della somma, ogni qualvolta si proceda all'utilizzo delle stesse per finalità diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento.

Il reato si consuma nel momento della mancata destinazione del finanziamento allo scopo per cui era stato ottenuto, entro il termine previsto.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

¹⁶ Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

¹⁷ Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto sopra esposto in merito al commento dell'articolo 316-*bis* (Malversazione a danno dello Stato), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento dello – indebito – ottenimento.

Va, infine, evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-*bis* c.p.), per la cui sussistenza è, viceversa, necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. Più precisamente, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, integrano il reato di cui all'art. 316-*ter*, le condotte di mero mendacio, non accompagnate da ulteriori modalità ingannevoli.

Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. (Truffa)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2bis. Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, comma 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7”.

Come è agevole rilevare, il reato di truffa sopra riportato appartiene al novero dei Delitti contro il Patrimonio, punibili indipendentemente dalla circostanza che il soggetto leso o tratto in inganno sia lo Stato o altro ente pubblico.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di cui all'articolo 640 c.p. sopra riportato, è tuttavia necessario che tale delitto sia posto in essere dai Soggetti Apicali e/o dai Soggetti Sottoposti, ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Si intende per ente pubblico quell'ente che persegue finalità pubbliche o svolga funzione di preminente interesse pubblico, quali, ad esempio, enti territoriali, istituti previdenziali, aziende speciali istituite dai comuni per le gestioni di servizi pubblici, opere universitarie, ecc.

Ai fini della realizzazione dei reati in esame, il funzionario e/o l'impiegato, munito di potere di disposizione del patrimonio dell'ente pubblico - vittima del reato, pone in essere l'azione dannosa per il patrimonio pubblico, a causa dell'induzione in errore provocata dalla condotta ingannatoria dell'autore del reato.

Per artificio si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore l'altra parte per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggiri si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza.

Secondo la giurisprudenza prevalente, anche il silenzio può integrare una condotta truffaldina se attuata in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'errore, inteso come convincimento non conforme alla realtà, deve essere indotto dall'altrui inganno. La condotta fraudolenta deve provocare l'errore che, a sua volta, deve determinare l'atto di disposizione al tempo stesso dannoso per la pubblica amministrazione e profittevole per il reo.

L'atto di disposizione deve comportare un trasferimento patrimoniale a favore dell'autore del reato.

Il danno deve consistere in un'entità suscettibile di valutazione economica.

La Società risponde se il reato è stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Questo significa che il contributo pubblico deve essere materialmente entrato, o sarebbe dovuto entrare, nel patrimonio sociale, incrementandone la ricchezza.

Il reato si consuma quando si realizzano il danno e l'ingiusto profitto a vantaggio della Società.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione e l'intestazione nell'interesse della Società.

Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Il reato si configura qualora la condotta di truffa descritta all'articolo 640 c.p. e sopra brevemente descritta, abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati (contributi, sovvenzioni, erogazioni a fondo perduto, finanziamenti, mutui agevolati, ecc.), erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, consistenti ad esempio, nella comunicazione di dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter, comma 1, c.p. (Frode informatica)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da milioni Euro 309 a Euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro 600 a Euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7¹⁸.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

¹⁸ Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e, successivamente, dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, a decorrere dal 9 maggio 2018. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all'art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 36/2018.

L'attività fraudolenta non investe la persona o il funzionario pubblico, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico della pubblica amministrazione, attraverso la sua manipolazione.

La condotta si realizza anche tramite l'alterazione di sistemi informatici per la successiva produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse della Società già trasmessi all'Amministrazione.

Art. 317 c.p. (Concussione)

“Il pubblico ufficiale¹⁹ o l'incaricato di un pubblico servizio²⁰, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Presupposto per la commissione del reato in questione è la condotta di costrizione o induzione posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ai danni della vittima del reato.

In altri termini, *“si ha costrizione o induzione, e cioè esercizio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale (N.d.R.: o incaricato di pubblico servizio) sul privato tale da coartarne la volontà, tutte le volte in cui l'abuso della qualità acquisti una preminente importanza prevaricatrice, creando nel soggetto passivo (N.d.R.: vittima del reato) quella situazione di soggezione che esclude ogni possibilità di posizione paritaria tra i due soggetti e che caratterizza il reato di concussione”²¹.*

Va posto in luce il fatto che il reato in esame presenta profili di rischio limitati ai fini del D. Lgs. n. 231/2001: trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio)²², la responsabilità della Società potrà ravvisarsi solo nei casi in cui i Soggetti Apicali e/o i Soggetti Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio della Società, concorrano nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ad esempio attraverso un'attività di intermediazione tra il coartato o vittima del reato ed il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio²³.

¹⁹ Ai sensi dell'articolo 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

A questo proposito a seguito dell'intervenuta modificazione legislativa (ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86) dell'articolo 357 c.p. sopra riportato, la nozione di pubblico ufficiale risulta ampliata essendo correlata non tanto e non solo alla connotazione meramente formale dell'agente o al rapporto di lavoro intrattenuto dal soggetto con la pubblica amministrazione, bensì all'attività in concreto espletata dallo stesso (in questo senso, v., fra le altre: Cass. Pen., Sent. n. 186992/90; Cass. Pen., Sent. n. 188936/91. Si veda anche il punto f) del successivo paragrafo.

²⁰ Ai sensi dell'articolo 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il nuovo testo dell'articolo 358 c.p., come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, ha accentuato il criterio distintivo tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, costituito dalla differenza dei poteri che connotano tali soggetti. In particolare, gli incaricati di un pubblico servizio, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, sono privi dei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativi propri del pubblico ufficiale (in questo senso: Cass. Pen. n. 202875/95; Sezioni Unite n. 191172/92).

²¹ Così testualmente: Cass. Pen., Sent. n. 164977/84.

²² Si veda, tuttavia, la precisazione riportata al successivo paragrafo dedicato alla corruzione con riferimento alla individuazione dei pubblici ufficiali ovvero degli incaricati di pubblico servizio.

²³ Vale, a questo proposito, la pena di riportare quanto affermato dalla Corte di Cassazione in un caso di concorso in concussione: *“Nella concussione posta in essere mediante l'intermediazione di un privato, occorre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro od altra utilità è voluto effettivamente dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del correo, fattosi portatore delle richieste del funzionario. Ne consegue che il pubblico ufficiale deve essere esattamente*

Tuttavia, è opportuno ricordare, da ultimo, che, secondo l'attuale disciplina codicistica, ciò che rileva è l'attività svolta in concreto e non la natura giuridica, pubblica o privata, del soggetto (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), essendo stata ormai accolta una nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio di tipo "oggettivo"²⁴.

Di conseguenza, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi; sono, inoltre, incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa.

Ciò posto, vale comunque la pena di riportare di seguito la massima di una Sentenza della Corte di Cassazione (a proposito di un'ipotesi di concussione che ha indotto la vittima di tale fattispecie illecita a commettere in concorso con i concussori un reato di truffa aggravata) secondo la quale: *"La vittima della concussione verso cui venga esercitata una mera vis compulsiva è ugualmente responsabile del fatto reato cui venga costretto o determinato, non ricorrendo le ipotesi né del costringimento fisico né dello stato di necessità da cui discende l'impunità del coartato"*²⁵.

In ogni caso, le ipotesi di responsabilità dell'Ente per concussione sono assai rare: infatti, non va trascurato che il comportamento concussivo deve essere realizzato nell'*interesse* o a *vantaggio* dell'Ente e non, come normalmente accade, nell'esclusivo interesse del concussore.

individuato, benché non nominativamente, poiché a lui va riferito lo stato di soggezione e coartazione venutosi a determinare nella persona offesa" (Cosi: Cass. Pen., Sent. n. 1319, del 22 agosto 1994).

²⁴ In tal senso, è stato sostenuto dalla Corte di Cassazione Penale che una banca di diritto privato svolge attività privatistica nell'intrattenere rapporti di conto corrente bancario con la propria clientela; svolge una pubblica funzione allorché riscuote le imposte, rilasciando documentazione certificativa dell'avvenuto versamento (Cass. Pen., Sent. n. 3882/97). Ancora, sono stati considerati pubblici ufficiali: gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'ente concedente (Cass. Pen. n. 1806/93 e n. 5116/98); i dipendenti dell'ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la sua trasformazione in S.p.A., poiché questo conserva le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. n. 10027/00). Allo stesso modo, sono stati considerati incaricati di pubblico servizio: gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen. n. 3403/97), gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smistamento della corrispondenza, anche dopo che l'ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. n. 10138/98).

²⁵ Così testualmente: Cass. Pen., Sent. n. 190053/92.

Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”²⁶.

Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000²⁷.”.

Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”.

²⁶ A questo proposito, vale la pena di riportare quanto prevede l'articolo 319-bis c.p. (Circostanze Aggravanti) espressamente richiamato dall'articolo 25, 3° comma del D. Lgs. n. 231/2001 in forza del quale *“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

²⁷ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzione o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)²⁸

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.²⁹

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

²⁸ Articolo modificato dalla L. 3/2019 ed in seguito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

²⁹ Comma inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.

Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)³⁰

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”.

Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”.

Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)³¹

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”.

Art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo)

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della

³⁰ Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

³¹ Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."

Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."

2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell'Ente per i reati indicati nella parte speciale 1 del presente modello

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che, in caso di reato, alle società si applichi sempre la sanzione pecuniaria. Tale sanzione viene calcolata secondo un sistema innovativo. Viene determinata dapprima una "quota-base" che deve essere poi moltiplicata per un certo coefficiente (definito "numero delle quote") previsto a seconda del tipo di reato dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001.

Ogni singola quota viene determinata dal giudice in un delta compreso fra un minimo di Euro 258,00 e un massimo di Euro 1.549,00.

Nel determinare l'ammontare della singola quota all'interno di tale forchetta, il giudice deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente affinché sia assicurata l'efficacia della sanzione.

Una volta stabilita la quota-base, il giudice dovrà provvedere alla moltiplicazione della medesima per il coefficiente indicato dal Decreto. Tuttavia, anche il coefficiente ("numero delle quote") non è fissato dalla legge in maniera fissa: il giudice può, infatti, scegliere il moltiplicatore fra un minimo e un massimo previsti per ogni reato dal D. Lgs. n. 231/2001 (comunque un numero non inferiore a cento né superiore a mille). Nel fare ciò, il giudice deve tener conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 24, 25 e 25-decies del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>bis</i> del codice penale); - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-<i>ter</i> del codice penale); - Truffa commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, del codice penale); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> del codice penale); - Frode informatica se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-<i>ter</i> del codice penale); - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); - frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2, L. 898/1986). 	<p>Fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero un danno di particolare gravità)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 del codice penale); - Istigazione alla corruzione (art. 322, commi 1 e 3, del codice penale) - Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> del codice penale); - Peculato (Art. 314 c.p., co. 1); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.); - Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.). 	<p>Fino a 200 quote</p>	<p>Nessuna sanzione interdittiva prevista</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.) 	<p>Fino a 500 quote</p>	<p>Nessuna sanzione interdittiva prevista</p>

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 del codice penale); - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, comma 1, del codice penale); - Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, commi 2 e 4, del codice penale); - corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 del codice penale). 	<p>Da 200 a 600 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da soggetti "apicali" – ovvero per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da soggetti "sottoposti" – possono essere inflitte tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni qualora l'ente abbia adottato iniziative per impedire che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.</p>

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
<ul style="list-style-type: none"> - Concussione (art. 317 del codice penale); - Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri di ufficio quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità (art. 319-<i>bis</i> c.p.); - Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (art. 319-<i>ter</i>, comma 2, del codice penale); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i> c.p.); - Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri d'ufficio e per corruzione in atti giudiziari; - corruzione per l'esercizio della funzione e responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione (art. 321 del codice penale) 	Da 300 a 800 quote	Per un periodo non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da soggetti "apicali" – ovvero per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da soggetti "sottoposti" - possono essere inflitte tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> - l'interdizione dall'esercizio dell'attività; - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3 Le attività sensibili in relazione ai reati in danno alla pubblica amministrazione

Come anticipato al precedente paragrafo A, i reati sopra richiamati presuppongono l'instaurazione di rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati facenti parte dello Stato italiano, dell'Unione Europea e della Comunità internazionale o dell'Unione Europea.

I reati considerati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione intesa in senso lato e tale da includere anche la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.

In relazione a quanto evidenziato, ai fini della presente Parte Speciale, la Società ha provveduto a svolgere un'attività di analisi finalizzata all'individuazione delle attività sensibili al fine di determinare al meglio i presidi necessari per l'eventuale miglioramento del sistema di controllo attualmente esistente.

Vengono, pertanto, definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività – direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle Consociate -, intrattengono rapporti con gli organismi sopra descritti, ovvero che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, pur non intrattenendo rapporti con le entità pubbliche sopra menzionate, possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tra le Aree a rischio si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ i membri del Consiglio di Amministrazione,
- ✓ la direzione operativa

- ✓ la direzione commerciale
- ✓ i capi cantiere e i preposti,
- ✓ il procuratore nominato quale Delegato in materia ambientale, nonché
- ✓ ogni eventuale funzione che possa eventualmente essere coinvolta nell'ambito di processi di natura finanziaria o fiscale, di selezione del personale e/o di controparti commerciali.

Resta inteso che laddove la Società esternalizzi alcuno dei processi sensibili o delle attività rientranti nelle aree a rischio reato (illustrate nel paragrafo D che segue) presso le Consociate od altri Soggetti Terzi, non è esente da responsabilità, pertanto, è tenuta a far rispettare le norme di comportamento anche a tali Soggetti Terzi.

4 Norme di comportamento nelle aree a rischio reato

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti, procuratori, dirigenti, dipendenti (d'ora innanzi, per brevità "**Esponenti Aziendali**") nonché dalle Consociate e/o in generale da Soggetti Terzi (d'ora innanzi, anche "**Collaboratori**") e che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione in nome, per conto e/o nell'interesse della Società.

I Destinatari del Modello sono consapevoli che l'attuazione ed adozione di comportamenti che possano, anche solo in astratto, configurare gli estremi dei reati sono fermamente respinti e impediti, con ogni mezzo, dalla Società, che mira a una sempre maggiore trasparenza e correttezza nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati – che deve essere rispettato anche dalle Consociate e/o dai Soggetti Terzi operanti in nome, per conto e/o nell'interesse di Gap – è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- ✓ ogni operazione a rischio (negoiazione diretta o semplici contatti con pubblici ufficiali, richieste alla pubblica amministrazione, contributi o erogazioni di varia natura) è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), idonea a consentire la tracciabilità dell'operazione, dalla fonte alla conclusione della stessa: in particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'operazione a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivono i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere, con specifico riferimento alla descrizione dettagliata dell'operazione, delle autorizzazioni necessarie ad agire e, comunque, opportune, delle informative nei confronti dei soggetti che hanno un potere di decisione e di firma; di tutti i regali od omaggi distribuiti dovrà essere tenuta negli archivi della Società idonea documentazione giustificativa, in modo da consentire all'OdV di svolgere tutte le verifiche che ritenesse necessarie o utili;
- ✓ i soggetti responsabili delle attività sensibili descritte nella presente Parte Speciale, quale che ne sia il livello o le mansioni specifiche, sono tenuti a compilare periodicamente (almeno su base trimestrale) Schede di Evidenza riepilogative delle principali attività svolte (**all. D**), salvo trasmetterle successivamente al responsabile della funzione Amministrativa e finanziaria addetto alla contabilizzazione delle medesime operazioni;
- ✓ ogni decisione e ogni contatto finalizzato ad effettuare operazioni a rischio risulta da un documento scritto, adottato mediante autorizzazione di almeno due soggetti, legittimamente e correttamente investiti dei relativi poteri autorizzativi degli organi societari a ciò preposti e secondo uno schema di doppie firme congiunte che garantisce la trasparenza ed un efficace controllo sulla legittimità dell'operazione;
- ✓ non vi è mai identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono concretamente in essere un'operazione a rischio e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le necessarie risorse

economiche e finanziarie, risultando le funzioni aziendali preposte a tali attività formalmente e fattivamente separate;

- ✓ le predette risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

- ✓ porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti agli articoli 24, 25 e 25-*decies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- ✓ porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico di Gap;
- ✓ porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti principi generali è fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello, in particolare, di:

- ✓ compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- ✓ effettuare elargizioni in denaro, di qualsivoglia entità, a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione agli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati;
- ✓ è vietata qualsiasi forma di regalo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio italiani (appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati) od esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una normale consuetudine), o a loro familiari, che possa anche solo in linea astratta rischiare di compromettere l'indipendenza di giudizio di tali soggetti o porli nelle condizioni di voler o dover garantire un qualsiasi vantaggio per Gap.
- ✓ fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione, stage, etc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, nonché a beneficio di altri individui o entità giuridiche riconducibili alla sfera di interesse di questi ultimi;
- ✓ effettuare prestazioni in favore dei soggetti terzi, che non trovino riscontro o giustificazione alcuna nell'ambito del rapporto negoziale instaurato con tali soggetti, ovvero instaurare con essi meccanismi di incentivazione tali da favorire astrattamente la commissione dei reati sopra descritti;
- ✓ redigere e consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, nonché al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi, comunque denominati e di qualsivoglia natura;
- ✓ destinare eventuali somme o contributi che, ove del caso, venissero in futuro ricevuti da organismi pubblici nazionali, internazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi e finalità

diversi da quelli cui erano destinati oppure non utilizzare tali fondi entro i termini perentori eventualmente previsti dal relativo atto autorizzativo;

- ✓ concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- ✓ i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati per le suddette Aree a rischio e a supporto reato devono essere gestiti procedendo alla nomina di specifici responsabili, come nel successivo paragrafo meglio precisato, i quali dovranno operare nei limiti delle competenze loro attribuite e in modo congiunto e coordinato;
- ✓ i rapporti negoziali instaurati con i Collaboratori e Terzi devono risultare per iscritto e devono contenere una adeguata e chiara disciplina dei termini, delle modalità, delle condizioni e dei criteri economici di esecuzione delle prestazioni di volta in volta concordate;
- ✓ coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

5 I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio reato e le schede di evidenza

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte – direttamente o indirettamente (anche per il tramite delle Consociate) – nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i “**Responsabile/i Interno/i**”). Tali Responsabili Interni:

- ✓ divengono i soggetti referenti dell'operazione “a rischio o a supporto reato”;
- ✓ sono responsabili in particolare dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti ad essi assimilati, per le attività svolte per e con tali istituzioni;
- ✓ devono rispettare le prescrizioni e le procedure della Società;
- ✓ devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza (d'ora innanzi, per brevità, le “Schede”) aggiornate su base trimestrale secondo il modello riportato sub **Allegato D**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, le attività poste in essere nell'ambito delle Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi e, in particolare, delle operazioni, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli appalti, le commesse affidate a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata o pubblica, di incarichi professionali e/o di consulenza a singoli professionisti o ad associazioni tra professionisti, di valore complessivamente superiore ad Euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi, rispettino le prescrizioni e le procedure della Società e compilino anch'essi le Schede.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- ✓ controllare con metodo a campione, in via ordinaria e straordinaria:
 - i flussi finanziari;
 - le fatture passive (tenuto conto che una pratica diffusa per procurarsi la provvista per corrompere è l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti);
 - la congruità delle provvigioni percepite da collaboratori esterni ed agenti, rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento, oltre ai metodi di incentivazione previsti dalla Società nei confronti di costoro;
 - le modalità di reclutamento del personale;
- ✓ verificare l'effettiva separazione delle funzioni finanziarie e delle funzioni commerciali;
- ✓ verificare che siano emanati e aggiornati i protocolli operativi relativi alle condotte da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli enti pubblici e/o dei soggetti ad essi assimilati;
- ✓ verificare la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza provvedendo alla relativa registrazione e conservazione su supporto cartaceo o informatico;
- ✓ verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità dei protocolli operativi finalizzati a garantire:
 - l'osservanza da parte dei Destinatari e dei terzi interessati delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la possibilità di Gap di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso Modello e nelle procedure aziendali;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;
- ✓ indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri, nella pratica, delle non conformità al Modello, le eventuali, necessarie azioni correttive ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Gap, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
- ✓ effettuare ogni altra attività prevista nella Parte Generale del presente Modello.

PARTE SPECIALE 2 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

1 I reati di cui all'articolo 24-bis del d. Lgs. N. 231/2001

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001, in cui sono richiamate le fattispecie di reati presupposto rientranti nella categoria dei "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

"In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Si riporta di seguito l'elencazione delle fattispecie di reato presupposto:

Art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
Art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
Art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
Art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 617-quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Art. 491-bis c.p.	Documenti informatici
Art. 640-quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 1, D.L. 105/2019	Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617quater.”

Art. 615-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Art. 617-quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.”.

Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”

Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (Art. 1, D.L. 105/2019)

“ Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.”.

2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell’ente per i reati indicati nella parte speciale 2 del presente modello

Si riporta di seguito un breve specchio riassuntivo delle sanzioni previste all’articolo 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell’Ente qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio.

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Art. 615-ter c.p. Art. 617-quater c.p. Art. 617-quinquies c.p. Art. 635-bis c.p. Art. 635-ter c.p. Art. 635-quater c.p. Art. 635-quinquies c.p.	Da 100 a 150 quote	L’interdizione dall’esercizio dell’attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 615-quater c.p. Art. 615-quinquies c.p.	Fino a 300 quote	La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 491-bis c.p. Art 640-quinquies c.p. Art. 1, D.L. 105/2019	Fino a 400 quote	Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L’esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già esistenti; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3 Le attività sensibili in relazione ai reati informatici

In relazione ai reati sopra elencati, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dalla Società risultano essere le seguenti:

- ✓ gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione mediante apparati informatici e/o telematici, nonché servizi di posta elettronica certificata;
- ✓ utilizzo dei sistemi informatici e/o telematici;
- ✓ utilizzo della posta elettronica, di internet, di telefoni e fax aziendali;
- ✓ gestione accessi, account e profili;
- ✓ gestione delle reti;
- ✓ gestione dei sistemi hardware e software e beni relativi e connessi;
- ✓ gestione della sicurezza del sistema IT aziendale;
- ✓ controlli e monitoraggi;
- ✓ ogni altra attività compiuta in relazione ai sistemi informatici e/o telematici.

Tra le "Aree a rischio" ci sono tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività – direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle Consociate -, pongono in essere attività rilevanti ai fini della gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici, ovvero che hanno potere decisionale e/o di spesa per l'espletamento di attività rientranti nell'elenco delle attività sensibili.

Resta inteso che laddove la Società esternalizzi alcuno dei processi sensibili o delle attività rientranti nelle aree a rischio reato (illustrate nel paragrafo D che segue) presso le Consociate od altri Soggetti Terzi, non è esente da responsabilità, pertanto, è tenuta a far rispettare le norme di comportamento anche a tali Soggetti Terzi.

4 Norme di comportamento nelle aree a rischio reato

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare e/o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i reati previsti dall'art. 24-bis del Decreto.

Si devono peraltro intendere integralmente richiamati nel presente Modello i principi etici e comportamentali per l'utilizzo degli strumenti informatici indicati nel Codice Etico.

4.1 Principi generali di condotta

In particolare, coerentemente con i principi deontologici che ispirano la Società nello svolgimento della propria attività, ai Destinatari è fatto divieto di:

- ✓ tenere una condotta in violazione con il Codice Etico;
- ✓ prestare, divulgare e/o lasciare incustodite le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici della Società, onde permettere anche potenzialmente a terzi soggetti di accedere al sistema abusivamente;
- ✓ utilizzare i sistemi informatici e/o telematici per scopi diversi da quelli attinenti alle proprie mansioni lavorative e comunque per scopi non consentiti da leggi e regolamenti.

4.2 Principi procedurali specifici di condotta

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività aziendale della Società.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione ed utilizzo dei sistemi informatici e/o telematici, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- ✓ svolgere una continua attività di controllo e monitoraggio sulle attività a rischio reato svolte all'interno della propria funzione e fornire tempestivamente informativa al Consiglio di Amministrazione ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza in caso di eventuale violazione;

- ✓ in caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali e di quelli espressi nel Codice Etico nel corso dello svolgimento delle proprie attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo l'organo amministrativo ed attivare una formale informativa verso l'Organismo di Vigilanza.
- ✓ i rapporti con la Pubblica Amministrazione intrattenuti a mezzo strumenti informatici e/o telematici, come anche l'invio di comunicazioni obbligatorie, devono essere improntate alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto delle norme comportamentali richiamate anche nel Codice Etico della Società;
- ✓ i rapporti intrattenuti a mezzo strumenti informatici e/o telematici, come anche l'invio di comunicazioni obbligatorie, devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente autorizzati in base a specifiche e formali deleghe e/o poteri;
- ✓ le eventuali credenziali di accesso ai sistemi informatici appartenenti a terzi e di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno quindi essere comunicate a terzi al fine di evitare la commissione di eventuali attività illecite, né dovranno essere utilizzate per scopi contrari a leggi e regolamenti, nonché per usi contrari ai principi espressi nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- ✓ tutte le fasi relative all'invio di comunicazioni obbligatorie o comunque a rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione mediante l'utilizzo di strumenti informatici e/o telematici, devono essere documentate e verificate/verificabili e devono essere formalmente delegate ad un soggetto unico;

Con particolare riferimento alla gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione a mezzo strumenti informatici e/o telematici, i soggetti all'uopo formalmente delegati sono tenuti al rispetto dei principi (generali e/o specifici) qui esposti:

- ✓ gli adempimenti e la predisposizione della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali eventualmente richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- ✓ tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte del responsabile competente all'uopo formalmente delegato; quest'ultimo è altresì diretto responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione telematica trasmessa alla Pubblica Amministrazione.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito di tale documentazione:

- ✓ gli atti, i verbali, i bilanci, i moduli, le dichiarazioni relativi alla gestione degli affari legali, fiscali e societari oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale;
- ✓ i documenti e/o le comunicazioni telematiche e/o cartacee da inviare ad enti della Pubblica Amministrazione quali ad esempio le dichiarazioni fiscali, le denunce e le variazioni relative a dati da e verso la Camera di Commercio, dati previdenziali inviati all'INPS e all'INAIL;
- ✓ in ogni caso il soggetto che procede all'effettuazione di tali attività è tenuto a predisporre un documento di resoconto avente ad oggetto la descrizione dei dati inviati ed il motivo dell'invio. Il predetto documento di resoconto deve quindi essere archiviato in formato cartaceo e/o elettronico in modo tale da rendere possibile il controllo sulla menzionata attività di trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati informatici sono i seguenti:

- ✓ verifica periodica del sistema di deleghe vigente;
- ✓ raccolta ed armonizzazione dei principi procedurali e/o delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate come rischiose;
- ✓ raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di particolare criticità ricevute dai responsabili delle diverse funzioni o da qualsiasi dipendente, nonché da terzi;

- ✓ raccolta ed esame a campione della documentazione e delle comunicazioni telematiche effettuate in favore della Pubblica Amministrazione;
- ✓ disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni ricevute;
- ✓ monitoraggio sull'efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche/ integrazioni.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Qualora, nell'espletamento dei compiti di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti e/o dipendenti, ne deve dare immediata informazione. Qualora le violazioni fossero imputabili ai consiglieri o al Presidente della Società, l'Organismo di Vigilanza riferirà all'Organo di Amministrazione nella sua interezza.

PARTE SPECIALE 3 – Reati Societari

1 I reati di cui all'Articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 2621, 2621-bis, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2632, 2633, 2635, 2635-bis, 2636, 2637 e 2638, c.c. trovano espresso accoglimento nell'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano "commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica".

Si riporta di seguito il testo dell'art. 25-ter D. Lgs. 231/2001.

Art. 25-ter. Reati societari

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- r) per il delitto di aggotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.”

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.”.

Si riporta di seguito l'elencazione delle fattispecie di reato presupposto:

Art. 316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato;
Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali;
Art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità;
Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate;
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo;
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale;
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti;
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Art. 2629-bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati;
Art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati;
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea;
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio;
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
Art. 54, D. Lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Si omette il testo dell'articolo in quanto non applicabile alla Società.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

(si omette il comma tre)

Il reato, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto), consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci o ad organi sociali. La condotta tipica sanzionata è l'occultamento, ma il legislatore individua altresì una formula di chiusura volta a ricomprendere qualunque altra forma di realizzazione fraudolenta.

La norma prevede un illecito amministrativo al primo comma ed un delitto configurato come reato di danno nell'eventualità che la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci, al secondo comma.

Va, tuttavia, precisato che solo la fattispecie prevista dal secondo comma della norma in esame può comportare una responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001. Infatti, nel caso previsto dal primo comma, la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa.

Operativamente, la condotta degli amministratori – che si possono avvalere di propri diretti collaboratori – si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte dei Soci o degli altri organi sociali nei casi previsti dalla legge, mediante l'occultamento o mediante artifici, della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Il reato sopra riportato, analogamente a quello disciplinato al successivo articolo 2627, c.c., è di natura dolosa, ha la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sociale e si realizza nel momento in cui gli amministratori, pur in mancanza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale legislativamente tipizzate³², restituiscono, anche per equivalente, ai soci gli apporti destinati a far parte del capitale sociale, ovvero liberano gli stessi soci dell'obbligo di eseguire il singolo conferimento.

Sia nell'ipotesi di restituzione, che nella diversa eventualità di liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, tali condotte possono manifestarsi in modo palese, ad esempio, attraverso la restituzione del bene oggetto del conferimento senza adeguato corrispettivo o mediante il rilascio di dichiarazioni con cui i soci vengono liberati

³² Si vedano gli articoli: 2482, c.c., (riduzione del capitale sociale); 2482-bis, c.c., (riduzione del capitale per perdite), 2482-ter, c.c., (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) e 2482-quater, c.c., (riduzione del capitale sociale per perdite e diritti dei soci).

dall'obbligo di eseguire i versamenti, ovvero in modo simulato, attraverso condotte che potrebbero integrare anche altre fattispecie di reato: ad esempio mediante la distribuzione di utili fittizi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La norma, che assume natura residuale, sanziona la condotta degli amministratori (si tratta quindi di un reato proprio) che dolosamente ripartiscono utili o acconti su utili nel solo caso in cui essi non siano effettivamente conseguiti, ovvero siano destinati a riserva legale. E' esclusa la configurabilità del reato in caso di distribuzione di utili che siano stati solo statutariamente destinati a riserve (oltre la misura richiesta *ex lege*)³³.

Deve essere segnalato che il secondo comma della norma in esame prevede un'apposita causa di estinzione del reato.

In relazione all'applicabilità delle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 alla Società, poiché il reato in esame deve essere commesso nel suo interesse, tale fattispecie sembra non ricorrere nella maggior parte dei casi, in quanto generalmente le ipotesi previste dalla norma in commento producono una diminuzione patrimoniale e, quindi, un danno per la società erogante, anziché un beneficio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono (azioni o) quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

L'articolo in commento sanziona la condotta degli amministratori che, prescindendo dai divieti imposti dalla disciplina civilistica, compiono dolosamente operazioni sulle (azioni o) quote della società, ovvero della controllante, ledendo in questo modo l'integrità del patrimonio sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

A questo proposito, vale la pena riportare il dettato normativo di cui all'articolo 2474 c.c., il quale prevede, con riferimento alle operazioni sulle proprie partecipazioni da parte di una S.r.l. al fine di garantire l'effettività del capitale sociale, la seguente disciplina:

“In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione”.

L'articolo 2628, c.c., configura (tanto con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma, quanto a quella del secondo comma) un reato di danno, che si estingue nel caso in cui, prima dell'approvazione del bilancio

³³ In conclusione, dunque, tra le riserve che, per legge, non possono essere distribuite si possono annoverare: [i] riserva legale (art. 2430, c.c.); [ii] riserva di sovrapprezzo azioni (art. 2431, c.c.); [iii] riserva ex articolo 2423, quarto comma, c.c.; [iv] riserve di rivalutazione monetaria costituite in corrispondenza di specifici provvedimenti di rivalutazione; [v] riserve per azioni proprie emesse dalla società (art. 2357-ter, terzo comma, c.c.); [vi] riserve costituite in esecuzione dell'articolo 2426, quarto comma, c.c., in caso di partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto.

corrispondente dell'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta, venga ricostituito il capitale o siano reintegrate le riserve.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto (compravendita), ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle quote, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o quelle di trasferimento senza corrispettivo, come la donazione.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Lo scopo perseguito dalla norma oggetto di esame è quello di tutelare i creditori sociali che potrebbero rimanere lesi nei propri diritti di credito a seguito di operazioni poste in essere dagli amministratori (riduzione del capitale sociale, fusione e scissione) con il deliberato proposito di eludere le prescrizioni legislative previste in materia.

Si tratta, in particolare, dei casi di riduzione del capitale sociale al di fuori delle ipotesi legislativamente previste o, addirittura, di riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, oppure di specifiche ipotesi di fusione tra due società, una delle quali si trova in una situazione di dissesto finanziario, con la conseguenza che i creditori della società patrimonialmente solida vengono scientemente e dolosamente messi in concorso con i creditori della società insolvente.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e si estingue nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano risarcito il danno ai creditori lesi nei propri diritti, prima dell'avvento del giudizio.

Proprio per tale ragione, ai fini della configurabilità del reato è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le condotte descritte sia consequenzialmente connesso il *“danno ai creditori”*. Si tratta, infine, di un reato proprio, in quanto può essere commesso solo dagli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di (azioni o) quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di (azioni o) quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Durante la fase di liquidazione, i creditori sociali hanno il diritto di essere soddisfatti prima dei soci, in quanto devono essere tutelati da eventuali operazioni che potrebbero ridurre l'effettiva disponibilità patrimoniale della società. In quest'ottica, il delitto in esame punisce a titolo di dolo generico i liquidatori qualora ripartiscano i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o prima dell'accertamento delle somme necessarie a soddisfarli.

L'interesse protetto dalla norma consiste nella necessità di tutelare i creditori in caso di liquidazione.

Per beni sociali si intendono tutti gli elementi economicamente valutabili che fanno parte del patrimonio della società.

L'accantonamento consiste nel deposito delle somme necessario a soddisfare i potenziali creditori presso un garante.

Il delitto è realizzabile dai liquidatori della società e dagli amministratori giudiziari, salvo che i soci procedano direttamente alla ripartizione dell'attivo, assumendo di fatto la funzione di liquidatori.

Il delitto si consuma qualora venga arrecato un effettivo pregiudizio anche ad un solo creditore.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)³⁴

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)³⁵

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.”.

Il fatto tipico del reato di corruzione tra privati, come aggiornato dal D. Lgs. 38/2017, è da individuarsi nella condotta *contra legem*, che può consistere in un'azione o una omissione, posta in essere dal soggetto o dai soggetti attivi, che in seguito alla sollecitazione, dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Le novità più rilevanti rispetto alla previgente disciplina riguardano sostanzialmente due aspetti: (i) l'estensione

³⁴ Articolo così modificato con la L. 3/2019.

³⁵ Articolo così modificato con la L. 3/2019.

del novero dei soggetti attivi anche a tutti quei soggetti che esercitano “funzioni direttive” diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma; e (ii) l’eliminazione del “nocumento alla società” quale elemento tipico della fattispecie, cui consegue, pertanto, l’irrelevanza del danno patito dalla società (il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà).

La fattispecie penale in esame rileva ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 esclusivamente per quanto attiene la condotta del c.d. corruttore indicata al terzo comma della norma, ovvero chi offre, promette o dà denaro od altra utilità non dovuti ai soggetti di cui al comma 1.

In aggiunta a quanto sopra, il D. Lgs 38/2017 ha introdotto anche una nuova fattispecie di reato, l’art. 2635-*bis*, ai sensi del quale viene estesa la rilevanza penale anche all’istigazione alla corruzione, per cui soggiace alla medesima pena, ridotta di un terzo, anche chiunque offre o promette denaro o utilità non dovuti affinché compia od ometta un certo atto, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Potrebbe, dunque, sussistere responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nel caso in cui una persona appartenente all’ente, offra, prometta o dia denaro o altra utilità a amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti, sindaci e liquidatori di un altro ente, nonché alle persone soggette alla loro direzione o vigilanza (ad esempio l’ipotesi in cui, a seguito della dazione di denaro, vengano negoziate condizioni di acquisto o di vendita di favore, a danno della controparte contrattuale e mediante consegna di denaro a persona appartenente alla medesima controparte).

Con riferimento alle modifiche normative intervenute con la L. 9 gennaio 2019, n. 3, si rileva che sia il co. V dell’art. 2635 c.c., sia il co. III dell’art. 2635-*bis* c.c., sono stati abrogati, derivando, per i reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati, la procedibilità d’ufficio, togliendo la “privatizzazione della tutela”, la quale veniva precedentemente rimessa, appunto, al potere discrezionale del soggetto leso, in contrasto, quindi, con l’originario modello della corruzione di stampo pubblicistico.

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54, D. Lgs. 19/2023)

“Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all’articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l’applicazione della pena accessoria di cui all’articolo 32-bis del codice penale”.

2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell’Ente per i reati indicati nella parte speciale 3 del presente modello

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all’articolo 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell’Ente qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio. Il testo normativo non ha previsto l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva per l’Ente, ma solo sanzioni pecuniarie:

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità (art. 2621-bis, c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Da 150 a 300 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629, c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Formazione fittizia di capitali (art. 2632, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)	Da 400 a 600 quote	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, c.c.)	Da 200 a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cc)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001, *“Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”*.

3 Le attività sensibili in relazione ai reati societari

In relazione ai reati sopra elencati, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dalla Società risultano essere le seguenti:

- ✓ attribuzione ai soci di azioni (o quote);
- ✓ redazione del bilancio;
- ✓ valutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa;
- ✓ attività di fatturazione attiva e passiva;
- ✓ indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- ✓ vendita ed acquisto di cespiti;
- ✓ gestione dei flussi finanziari;
- ✓ valutazione dei conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni;
- ✓ acquisto di proprie azioni;
- ✓ stima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie;
- ✓ rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni;
- ✓ valutazione o iscrizione in bilancio di attività o passività;
- ✓ contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- ✓ predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito;
- ✓ indicazione di informazioni e dati nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Vengono, pertanto, definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività rientrante nell'elenco di attività sensibili che precede – direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle Consociate - possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tra le Aree a rischio si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ i membri del Consiglio di Amministrazione,
- ✓ la direzione commerciale,
- ✓ i membri del Collegio Sindacale,
- ✓ il personale preposto ovvero partecipante alla redazione dei documenti contabili societari, nonché
- ✓ ogni eventuale funzione che possa eventualmente essere coinvolta nell'ambito di processi di natura finanziaria o fiscale.

Resta inteso che laddove la Società esternalizzi alcuno dei processi sensibili o delle attività rientranti nelle aree a rischio reato (illustrate nel paragrafo D che segue) presso le Consociate od altri Soggetti Terzi, non è esente da responsabilità, pertanto, è tenuta a far rispettare le norme di comportamento anche a tali Soggetti Terzi.

4 I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività nelle aree c.d. a rischio

Destinatari della presente Parte Speciale 3 sono gli amministratori, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "**Destinatari**").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- ✓ evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Società. Più precisamente, in questo contesto, è assolutamente vietato: (i) predisporre, redigere, trasmettere e/o comunicare, in qualsivoglia modo e forma, dati e informazioni inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi aventi ad oggetto lo stato patrimoniale economico e finanziario di Gap, ovvero compiere qualsivoglia omissione nella predisposizione, redazione, trasmissione e/o comunicazione di tali dati e/o informazioni;
- ✓ osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela dell'integrità e conservazione del capitale sociale; tutto ciò allo scopo precipuo di non ledere in alcun modo il legittimo affidamento riposto dei creditori e dei terzi in genere. In questo ambito, è assolutamente vietato: (a) al di fuori dei casi legislativamente previsti di riduzione del capitale sociale, restituire i conferimenti effettuati a qualsivoglia titolo dai soci o rilasciare agli stessi soci liberatorie, espresse o tacite, dall'obbligo di eseguire i conferimenti in questione; (b) eseguire ripartizioni degli utili o di acconti di utili inesistenti o effettuare ripartizioni di somme destinate per legge a riserve indisponibili secondo le vigenti disposizioni; (c) salvi i casi consentiti dalla legge, acquisire o sottoscrivere quote di Gap o partecipazioni della Casa Madre di tale Società, cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve per legge non distribuibili; (d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni con altra società o scissioni al fine di cagionare un danno ai creditori sociali; (e) aumentare fittiziamente in ogni modo o forma il capitale sociale;
- ✓ garantire il corretto funzionamento degli organi sociali e più in generale della Società. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire il controllo contabile.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

4.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis* c.c. la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo, debbono essere realizzate – anche ove siano esternalizzate, dunque svolte da parte delle Consociate – in base a specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo destinatario della presente Parte Speciale 2 del Modello dichiara di avere piena ed integrale conoscenza.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le prassi che devono essere seguite dalla Società prevedono:

- ✓ l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- ✓ la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- ✓ la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione della Società di Revisione dando evidenza di tale trasmissione;
- ✓ specifica sottoscrizione da parte di ciascuno dei soggetti coinvolti nei singoli processi di formazione della bozza di bilancio, della relazione sulla gestione o di altre comunicazioni sociali – anche da parte delle Consociate – di una specifica dichiarazione indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione con cui si attesta:

(a) che il dichiarante ha operato nello svolgimento dei propri compiti e mansioni con diligenza e professionalità e che, per quanto dovrebbe essere legittimamente a conoscenza del dichiarante, i dati elaborati, dedotti, e/o trasmessi dallo stesso alle altre funzioni aziendali e/o a terzi rappresentano in modo vero, completo, corretto, preciso e coerente la situazione economica, contabile e patrimoniale della Società;

(b) l'insussistenza di alcun elemento da cui poter ipotizzare che le dichiarazioni rese, le informazioni ed i dati raccolti da parte dei soggetti indicati al precedente capoverso abbiano contenuti inesatti, incompleti, scorretti, imprecisi o incoerenti;

(c) l'attuazione di un adeguato sistema di controllo e di specifici corsi di formazione aventi lo scopo di perseguire la veridicità, completezza, correttezza, precisione e coerenza dei dati e delle informazioni contenuti nel bilancio o in altri documenti contabili o nelle comunicazioni sociali in genere;

- ✓ la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi incarico, conferito o che si intenda conferire, alla Società di Revisione, compreso l'incarico di certificazione del bilancio.

4.2 Norme comportamentali nei confronti della Società di revisione

Gli Esponenti Aziendali e/o i Collaboratori – anche appartenenti all'Organizzazione della Consociata³⁶ – incaricati di intrattenere i rapporti con la Società di Revisione sono tenuti a conservare la documentazione e la corrispondenza intercorsa con la Società di Revisione, con la conseguenza che la trasmissione di qualsivoglia documento a tale società dovrà avvenire mediante posta elettronica e/o a mezzo fax per il suo tramite.

Il conferimento alla Società di Revisione di incarichi di consulenza o assistenza professionale, compresa l'attività di revisione, dovrà essere espressamente autorizzato con idonea motivazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la preventiva informazione dell'OdV.

4.3 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione del reato di cui all'articolo 2625 e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Queste, linea di principio e salvo specifiche previsioni, prevedono:

- ✓ la messa a disposizione della Società di Revisione, quando incaricata, dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- ✓ la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra Società di Revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti.

4.4 Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati di cui agli articoli 2626, 2627, 2628, 2629, e 2633, tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate nell'ottica di:

- ✓ garantire l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative mediante il conferimento di idonee e formali procure ad almeno due soggetti per le operazioni anzidette, nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- ✓ garantire l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Gap.

³⁶ È necessario individuare il soggetto che può operativamente assumere tale obbligo.

4.5 Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione

Per quanto riguarda la prevenzione dei reati di cui agli articoli 2635 e 2635-*bis*, la gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, gli altri componenti degli organi sociali, i collaboratori esterni, i consulenti e le Consociate che erogano servizi nei confronti della Società devono rispettare i seguenti principi di condotta:

- ✓ notificare al proprio superiore gerarchico o, in mancanza, all'organo amministrativo la violazione o il tentativo di violazione del Codice Etico di Gap o del presente Modello con riferimento al divieto di dare e/o ricevere doni, mance, omaggi e/o quant'altro;
- ✓ la negoziazione dei contratti di vendita/acquisto deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- ✓ il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere;
- ✓ previsione di modelli/clausole contrattuali standardizzati in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Gap, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello e del Codice Etico di Gap.
- ✓ approvazione dei contratti da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- ✓ previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- ✓ attuazione di un programma di formazione ed informazione periodica sulle regole, comportamenti, procedure interne sui reati contemplati dalla presente Parte Speciale nei confronti dei soggetti operanti nelle aree rilevanti, con particolare riferimento all'area commerciale e quindi con particolare riferimento alla Divisione *Marketing and Sales Manager*, alla Divisione *Business Development Manager* e a tutti i procuratori aventi poteri di rappresentanza e firma in ambito commerciale.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- ✓ per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell'OdV si limitano a:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 - esaminare eventuali segnalazioni provenienti dalla Società di Revisione o da qualsiasi dipendente o consulente della Società ed assumere ogni provvedimento opportuno;
 - verifica dell'effettiva indipendenza della Società di Revisione;
 - promuovere attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, onde renderli edotti almeno delle principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.), delle regole in tema di *Corporate Governance*, dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
 - istituire una procedura chiara, con scansioni temporali predeterminate, con cui si stabilisca:
 - i dati e notizie che debbono essere forniti al Consiglio di Amministrazione;
 - l'attestazione della veridicità e completezza delle informazioni trasmesse da parte del Responsabile di Funzione o Preposto;
 - la comunicazione all'OdV di qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire, alla Società di Revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.
- ✓ Per quanto riguarda le altre attività sensibili nelle aree a rischio l'OdV è tenuto a:
 - verificare periodicamente il rispetto dei protocolli interni;

- pianificare informazione e formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- monitorare le procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie o di altre società;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dalla Società di Revisione o dal Collegio Sindacale, o da qualsiasi dipendente o consulente della Società, nonché disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- promuovere attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, specialmente quelli operanti nell'area commerciale, finalizzate alla conoscenza ed alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Gap, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello e del Codice Etico di Gap;
- verificare periodicamente la documentazione contrattuale e, comunque, ove possibile la congruità dei prezzi di vendita/acquisto e delle condizioni contrattuali pattuite.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE 4 – Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1 I reati di cui all'Art. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001

L'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies – successivamente modificato dal D.Lgs. n. 81/2008 – che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime di cui, rispettivamente, agli artt. 589 e 590, comma terzo, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La previsione della responsabilità degli Enti in conseguenza della commissione di reati di natura colposa rende necessario procedere ad una lettura dell'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 in stretto coordinamento con l'art. 5 del medesimo Decreto, che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'Ente all'esistenza di un "interesse" o "vantaggio" per l'Ente stesso.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 25-septies D. Lgs. 231/2001.

Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

Si riportano di seguito le fattispecie di reato presupposto commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

Art. 589 c.p. Omicidio colposo;

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. Tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora la Società prendesse in locazione un immobile per ampliare i propri spazi, lo adibisse immediatamente a luogo di lavoro, rinviando la messa a norma di taluni impianti e, in conseguenza di ciò, si verificasse un incendio a causa di un malfunzionamento di un impianto e un Dipendente decedesse.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p., comma 1) se:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p., comma 2) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Anche tale reato può essere fonte di responsabilità amministrativa dell'ente se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Circostanze aggravanti (art. 583 c.p.)

“La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.”.

2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella parte speciale 4 del modello

Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo delle sanzioni previste a carico dell'Ente dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001 – come modificato dall'art. 300 del D. Lgs. n. 81/2008 – qualora, per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti, derivi allo stesso Ente un vantaggio:

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) ³⁷	1000 quote	Per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 1 anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)	Da 250 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (artt. 590, 3° comma e 583 c.p.)	Fino a 250 quote	Per un periodo non superiore a 6 mesi, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, 2° comma: <ul style="list-style-type: none"> • l'interdizione dall'esercizio della attività • la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio • l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi • il divieto di pubblicizzare beni o servizi

³⁷ Se la violazione è commessa:

- ✓ nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 Giugno 2015, n. 105 e s.m.i., soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del medesimo decreto;
- ✓ nelle centrali termoelettriche;
- ✓ negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- ✓ nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- ✓ nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- ✓ nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'art. 268, 1° comma, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

per le attività disciplinate dal titolo iv del D. Lgs. n. 81/2008 caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3 Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro

Nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008:

- «Datore di lavoro»:** *Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;*
- «Dirigente»:** *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*
- «Preposto»:** *Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*
- «Lavoratore»:** *Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni*
- «Medico competente»:** *Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, D.Lgs. n. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008;*
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:** *Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;*
- «Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:** *Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;*
- «Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:** *Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. n. 81/2008, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;*

«Responsabile servizio prevenzione e protezione»:	del di e	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, D.Lgs. n. 81/2008, designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i>
«Sorveglianza sanitaria»:		<i>Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;</i>
«Valutazione rischi»:	dei	<i>Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;</i>
«Modello organizzazione e di gestione»:	di	<i>Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.</i>

4 Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro e ai lavoratori

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori (che il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali) sono regolate dall'art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. n. 81/2008 del 9 aprile 2008 (*“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*), che ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

4.1 Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti

L'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008 statuisce che i principali obblighi del Datore di Lavoro e dei Dirigenti, nei limiti delle attribuzioni e delle funzioni a questi ultimi conferite, sono:

- ✓ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ✓ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ✓ adottare le misure:
 - predisposte affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
 - atte ad esercitare il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e a dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- ✓ designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- ✓ individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza previste dall'articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2008;
- ✓ richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- ✓ affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ✓ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ✓ vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- ✓ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ✓ nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti, richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- ✓ consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ✓ consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- ✓ consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria;
- ✓ comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- ✓ fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), D. Lgs. n. 81/2008, e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo non delegabile, come prescritto dall'art. 17 D.Lgs 81/08, di effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento e di designare una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "SPP") all'interno dell'azienda.

Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 31, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008, il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il responsabile del servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- ✓ i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- ✓ i lavoratori incaricati devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei

rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

In particolare, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione³⁸ deve:

- ✓ Assistere il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ✓ Elaborare, per quanto di competenza, le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- ✓ Fornire ai lavoratori le informazioni necessarie e proporre corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

In base a quanto previsto dall'art. 37, c.7 del D. Lgs. 81/08, così come, da ultimo, modificato dalla L. 215/2021, il Datore di lavoro, al pari dei dirigenti e dei preposti, deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4.2 Obblighi di preposti, lavoratori e medico competente

Oltre al Datore di Lavoro e ai Dirigenti prevenzionistici, partecipano attivamente al sistema di gestione e produzione di salute e sicurezza nel luogo di lavoro anche i Preposti ed i Lavoratori.

Sui Preposti gravano i seguenti obblighi:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i lavoratori devono:

- a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

³⁸ Il responsabile del SPP deve possedere i requisiti precisati dall'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 (attitudini e capacità adeguate, disposizione di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti) e deve aver frequentato specifici corsi di formazione in materia di sicurezza, così come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 ed in Conformità a quanto disposto dall'Accordo nell'ambito Conferenza permanente Stato Regioni del 7 luglio 2016

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità – fatto salvo l'obbligo di cui al punto che immediatamente segue – per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

Altro soggetto attivo nel sistema di gestione e produzione di salute e sicurezza nel luogo di lavoro è il Medico Competente al quale competono i seguenti obblighi:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; (86)
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione previste dall'art. 35 D.Lgs 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- k) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5 I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività a rischio reato

Destinatari della presente Parte Speciale sono il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali (di seguito congiuntamente anche i “Destinatari”). Sono altresì, destinatari, dei suddetti comportamenti i Lavoratori.

Le norme di comportamento devono intendersi quale integrazione e specificazione delle previsioni del Codice Etico e di Comportamento 231 in materia.

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- 1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- 2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro;
- 3) in caso di appalto o di contratto d'opera, garantire l'osservanza della procedura di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero, in caso di cantiere temporaneo o mobile installato all'interno dei siti dei committenti garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal Titolo IV D.Lgs 81/08.

Al Datore di Lavoro è inoltre fatto rigoroso obbligo di:

- 1) garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP;
- 2) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 3) garantire ed assicurare la nomina, in ciascuna unità produttiva e nella sede amministrativa della Società del medico competente;
- 4) garantire ed assicurare, con riferimento a ciascuna unità produttiva e alla sede amministrativa della Società, l'esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 5) garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio e – nei casi previsti dall'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 – del Documento Unico della Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- 6) garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

6 Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro – Tabella di correlazione articolo 30 D.Lgs. n. 81/2008 – UNI ISO 45001

Per assicurare l'attuazione e l'osservanza delle norme e delle misure preventive in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, la Società si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno – coordinato dal responsabile debitamente formato – il quale è stato individuato dalla Società sulla base dei requisiti professionali, tecnici e formativi previsti dalla legge.

La Società ha adottato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro secondo la norma UNI ISO 45001.

Si riporta in seguito la tabella di correlazione tra gli elementi indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, le corrispondenti parti dello standard UNI ISO 45001 ed i documenti del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro di GAP.

Rif. Art. 30 D.Lgs. n. 81/2008	Rif. UNI ISO 45001	Rif. Documenti GAP
<p>C. 1 LETT. A: rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 - Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL • 5.1- Leadership e impegno (lett. a) • 5.2 - Politica per la SSL • 6.1 – Azioni per affrontare rischi e opportunità • 6.1.2 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità • 6.1.3 - Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti • 6.2.1 – Obiettivi per la SSL • 6.2.2 - Pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi SSL • 7.5 - Informazioni documentate • 8.1 - Pianificazione e controlli operativi • 8.1.3 Gestione del cambiamento • 8.1.4 - Approvvigionamento • 9.1.2 - Valutazione della conformità • 10.3 – Miglioramento continuo 	<p>Manuale del Sistema di gestione qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>DOC 02 Analisi del contesto e delle parti interessate</p> <p>DOC 03 Valutazione dei rischi e delle opportunità</p> <p>PO 13 Analisi e gestione dei rischi</p> <p>PO 02 - Acquisti e selezione dei fornitori</p> <p>DVR aziendale</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>C. 1 LETT. B: attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6.1.2 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità • 6.1.3 - Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti • 8.1.4.3 - Approvvigionamento • 6.2.1 - OH&S objectives • 8.1 - Pianificazione e controlli operativi 	<p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>DOC 03 Valutazione dei rischi e delle opportunità</p> <p>PO 13 Analisi e gestione dei rischi</p> <p>DVR aziendale</p> <p>PO 02 - Acquisti e selezione dei fornitori</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>C. 1 LETT. C: alle attività di natura organizzativa, quali:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3- Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione per la SSL • 6.1 - Azioni per affrontare rischi e opportunità • 6 - Pianificazione 	<p>Manuale del Sistema di gestione qualità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>DOC 02 Analisi del contesto e delle parti interessate</p> <p>DOC 03 Valutazione dei rischi e delle opportunità</p> <p>PO 13 Analisi e gestione dei rischi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • emergenze primo soccorso 	<ul style="list-style-type: none"> • 6.1.2.1 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità (lett c e d) • 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze 	<p>PO 08 – gestione delle emergenze</p>
<ul style="list-style-type: none"> • gestione appalti 	<ul style="list-style-type: none"> • 6.1.2.1 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità (lett e) • 7.4 Comunicazione • 8.1 - Pianificazione e controlli operativi 	<p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>PO 02 Gestione degli acquisti e valutazione dei fornitori</p> <p>I011 Gestione documenti ITP Fornitori</p> <p>PO 16 Gestione appalti con committenti</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<ul style="list-style-type: none"> • riunioni periodiche di sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 - Leadership e partecipazione dei lavoratori 	<p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>

Rif. Art. 30 D.Lgs. n. 81/2008	Rif. UNI ISO 45001	Rif. Documenti GAP
<ul style="list-style-type: none"> consultazione dei RLS 	<ul style="list-style-type: none"> 4.2- comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate 5.1 – Leadership e impegno 5.3 - Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità 5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori 7.1 - Risorse 5 - Leadership e partecipazione dei lavoratori 9.2.2 Programma di audit interno (lett d) 9.3 Riesame direzione (penultimo capoverso) 10.2. Incidenti, non conformità e azioni correttive (lett b) 	<p>PO 05 Gestione delle risorse umane</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Organigramma Responsabilità Deleghe e Procure Mansionari Organigramma funzionale Lay-out Responsabilità</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>C. 1 LETT. D: alle attività di sorveglianza sanitaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> 4.3 - Determinare il campo di applicazione del sistema di gestione OH&S 6.1 - Azioni per affrontare rischi e opportunità 8.1 - Pianificazione operativa e controllo 	<p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>C. 1 LETT. E: alle attività di informazione e formazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> 7.2 - Competenza 7.3 – Consapevolezza 7.4 Comunicazione 5.4 Consultazione e partecipazione dei lavoratori 	<p>PO 05 Gestione delle risorse umane</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Mansionari</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>C. 1 LETT. F: alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</p>	<ul style="list-style-type: none"> 8.1 - Pianificazione operativa e controllo 9.1 - Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.2 - Valutazione della conformità 10.2 - Incidenti, non conformità e azioni correttive 9.2 – Audit interno 	<p>Manuale del Sistema di Gestione Integrato</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>C. 1 LETT. G: all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge</p>	<ul style="list-style-type: none"> 9.1.2 Valutazione della conformità 6.1.3 Determinazione dei requisiti legali e altri requisiti 8.1.4.3 - Outsourcing 7.5 – Informazioni documentate 7.5.3 - Controllo delle informazioni documentate 	<p>Manuale del Sistema di Gestione Integrato</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>C. 1 LETT. H: alle verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</p>	<ul style="list-style-type: none"> 9.1 - Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.2 – Audit interno 9.1.2 Valutazione della conformità 	<p>Manuale del Sistema di Gestione Integrato</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>

Rif. Art. 30 D.Lgs. n. 81/2008	Rif. UNI ISO 45001	Rif. Documenti GAP
<p>C. 2: il modello organizzativo e gestionale di cui al c. 1 deve precedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> 7.5 – Informazioni documentate 7.5.3 - Controllo delle informazioni documentate 	<p>Manuale del Sistema di Gestione Integrato</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>C. 3: il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per:</p> <ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Comprendere l'organizzazione ed il suo contesto 4.2 Comprendere le esigenze e le aspettative dei lavoratori e di altre parti interessate 5.1 – Leadership e impegno 5.3 - Ruoli organizzativi, responsabilità e autorità 7.2 – Competenza 7.3 - Consapevolezza 	<p>Manuale del Sistema di Gestione Integrato</p> <p>DOC 02 Analisi del contesto e delle parti interessate</p> <p>DOC 03 Valutazione dei rischi e delle opportunità</p> <p>PO 05 Gestione delle risorse umane</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Organigramma Responsabilità Deleghe e Procure Mansionari Organigramma funzionale Lay-out Responsabilità</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>
<p>la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;</p>	<ul style="list-style-type: none"> 6 – Pianificazione 6.1.2 - Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e impostazione dei controlli 6.2.1 – Obiettivi SSL 6.2.2 - Pianificazione per raggiungere obiettivi SSL 8.1 - Pianificazione operativa e controllo 9.1 - Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.2 - Valutazione della conformità 10.2 - Incidenti, non conformità e azioni correttive 	
<ul style="list-style-type: none"> un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 	<p>Parte non corrispondente</p>	
<p>C. 4: il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 9.1 - Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni 9.1.2 - Valutazione della conformità 10.2 - Incidenti, non conformità e azioni correttive 9.2 – Audit interno 9.3 Riesame di direzione 	<p>Manuale del Sistema di Gestione Integrato</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>Tutte le "n" istruzioni operative di GAP e GAP SERVICES/GRUPPO GAP pertinenti</p>

Rif. Art. 30 D.Lgs. n. 81/2008	Rif. UNI ISO 45001	Rif. Documenti GAP
<p>C. 4: il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6.1.2.1 - Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità (lett g e h) • 9.3 Riesame di direzione • 8.1.3 Gestione del cambiamento • 10.3 Miglioramento continuo • 10.2 Incidenti, non conformità e azioni correttive 	<p>Manuale del Sistema di Gestione Integrato</p> <p>PO 06 Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p> <p>DOC 04 Resame della Direzione</p>

La Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 – fornisce le seguenti indicazioni rispetto all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008:

"L'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "[...] Il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

*Pertanto qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007³⁹, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione.***

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare [...] ".

Inoltre, il comma 5 dell'art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi.

A tal fine GAP adotta:

- ✓ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, contenuto nella Parte Generale;

³⁹ Si ricorda che dal 2018 è in vigore la norma ISO 45001 *Occupational Health & Safety Management Systems* - riconosciuta come International Standard - che sostituisce la BS OHSAS 18001. Il periodo di migrazione concesso alle organizzazioni per adeguare il Sistema di gestione della sicurezza è di tre anni, fino a marzo 2021 e, per effetto dell'emergenza COVID-19, come da Circolare informativa DC N° 08/2018 di Accredia è stato prorogato fino al 30/09/2021. La Società è già certificata secondo la nuova norma.

- ✓ una procedura preventiva “Governo della salute e sicurezza, e ambiente” che disciplina:
 - il ruolo dell’Alta Direzione (al fine di evitare dubbi interpretati rispetto al concetto di Alta Direzione prevista dai sistemi di gestione, l’Alta Direzione 231 viene indicata come «Vertice aziendale»),
 - le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati,
 - obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

7 Le attività a rischio reato – Tabella processi sensibili e possibili condotte illecite

Valutazione dei reati

Alla luce delle norme qui sopra citate e degli obblighi cui sia la Società, in qualità di Datore di Lavoro, sia i dipendenti della stessa sono soggetti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore esame dell’organizzazione aziendale e del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro adottato, anche avvalendosi dei professionisti esterni. A titolo di esempio, si richiama, nell’**Allegato G** una check list che riporta analoghe tipologie di controlli svolti (Check list Organizzativa, **Allegato G parte I – Template**; Check list Legislativa, **Allegato G parte II – Template**; Check list Analisi Documento Valutazione dei Rischi, **Allegato G parte III – Template**; (Check list Valutazione Efficacia Sistema di Gestione SSL, **Allegato G parte IV - Template**.)

L’esame è condotto mediante le seguenti fasi:

1. Verifica organizzativa – integrata ambiente e sicurezza

Verifica dell’organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con lo scopo di individuare aspetti di potenziale miglioramento.

2. Verifica della conformità legislativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

Verifica del rispetto delle normative vigenti sul tema allo scopo di individuare eventuali carenze. Tale verifica verrà eseguita periodicamente secondo quanto definito da un protocollo specifico.

3. Verifica della completezza del DVR

Valutazione della completezza nei contenuti del DVR definito dall’azienda allo scopo di individuare eventuali carenze nel processo di valutazione dei rischi.

4. Valutazione efficacia del sistema di gestione della sicurezza

Valutazione generale dell’efficacia del sistema di gestione della sicurezza, adottato dall’azienda in linea con i requisiti della norma UNI EN ISO 45001:2018.

Le check list hanno lo scopo di costituire la base per l’individuazione delle eventuali carenze o punti deboli nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, e costituiscono la base per la “*Gap Analysis*”.

La Direzione stabilisce periodicità e soggetto incaricato della sua revisione, anche eventualmente nell’ambito delle periodiche attività di audit previste dall’organizzazione.

A seguito del predetto esame, le Attività più specificatamente sensibili nell’ambito della organizzazione aziendale (“**Attività a rischio reato**”), in relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale, sono state ritenute le seguenti.

Attività a rischio reato:

- ✓ Periodico aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ✓ Formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione:

- dell'assunzione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;
- dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi;
- ✓ Formazione dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- ✓ Conduzione di macchine ed impianti, nonché il loro mantenimento in condizioni di efficienza e funzionalità mediante l'effettuazione di sistematiche attività di manutenzione, controllo e verifica periodica.
- ✓ sottoscrizione ed esecuzione di contratti di affidamento di lavori, servizi e forniture conferite a Gap dai Committenti ed eventualmente subappaltate da GAP ad imprese e/o lavoratori autonomi all'interno dei diversi cantieri;
- ✓ lavori in cantieri temporanei o mobili regolati dal Titolo IV D. Lgs 81/08 all'interno delle aziende committenti;
- ✓ individuazione e fornitura di dispositivi di protezione individuale e collettiva adeguati ai rischi ed organizzazione del sistema di vigilanza e sorveglianza circa il loro effettivo impiego da parte degli addetti.

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti, per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Nella tabella seguente sono individuare le macroaree e le possibili condotte illecite con riferimento ai reati sopra individuati.

Tabella processi sensibili e possibili condotte illecite

MACRO AREA	PROCESSO/ ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE
ACQUISTI GENERALI	GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART 26 D.Lgs. 81/2008)	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore: Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, costituisce presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme antinfortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività o da cui siano derivati tali vantaggi per la Società. • A titolo esemplificativo, un infortunio sul lavoro con prognosi superiore ai 40 gg comporta responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 a carico della Società qualora si accerti che un soggetto di Gap (interno o esterno) ha omesso di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze o ha redatto tale documento in modo incompleto o non veritiero rispetto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto di appalto ad opera dell'appaltatore, e da ciò derivi un vantaggio per Gap.
STRATEGICO/ SOCIETARIA	"GOVERNO" DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore: Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, rappresenta illecito presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme antinfortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività, dei livelli di attività e/o dei ricavi aziendali o da cui, comunque, siano derivati vantaggi per la Società. Di seguito si elencano alcuni esempi di possibili modalità di commissione dei reati di cui sopra, caratterizzati dalla sottovalutazione delle misure antinfortunistiche necessarie alla prevenzione di un rischio rilevato, al fine di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività: <ul style="list-style-type: none"> a fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, potrebbe essere rilevata la mancanza della definizione di un chiaro impegno dell'azienda in materia di salute e sicurezza e di una sufficiente destinazione di risorse economiche ed organizzative, tali da configurare la fattispecie di vantaggio in termini di risparmio economico a fronte di una riorganizzazione aziendale per l'incremento dell'efficienza e la riduzione dei costi, il Direttore Generale potrebbe autorizzare interventi indiscriminati e incontrollati di tale natura anche nelle aree sicurezza e prevenzione i Preposti potrebbero non segnalare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza in quanto evidenzerebbe l'esistenza di situazioni non conformi volutamente tollerate a vantaggio della efficienza produttiva

MACRO AREA	PROCESSO/ ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE
CANTIERI	GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore: Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, rappresenta illecito presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme antinfortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività, dei livelli di attività e/o dei ricavi aziendali o da cui, comunque, siano derivati vantaggi per la Società. Di seguito si elencano alcuni esempi di possibili modalità di commissione dei reati di cui sopra, caratterizzati dalla sottovalutazione delle misure antinfortunistiche necessarie alla prevenzione di un rischio rilevato, al fine di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività: <ul style="list-style-type: none"> a fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, potrebbe essere rilevata la mancanza della definizione di un chiaro impegno dell'azienda in materia di salute e sicurezza e di una sufficiente destinazione di risorse economiche ed organizzative, tali da configurare la fattispecie di vantaggio in termini di risparmio economico; a fronte di una riorganizzazione aziendale per l'incremento dell'efficienza e la riduzione dei costi, il Datore di Lavoro potrebbe autorizzare interventi indiscriminati e incontrollati di tale natura anche nelle aree sicurezza e prevenzione; i Preposti potrebbero eseguire il programma delle attività senza contestare e segnalare palesi carenze e inadeguatezze in tema di organizzazione del lavoro (composizione delle squadre operative, carichi di lavoro, programmazione dei turni, quantità abnorme di ore straordinarie, assenza di riposo compensativo, etc.) in modo tale da assicurare il massimo della produttività a costi decrescenti a discapito della salvaguardia delle norme e precauzioni in materia di sicurezza e igiene i Preposti potrebbero non segnalare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza in quanto evidenzerebbe l'esistenza di situazioni non conformi volutamente tollerate a vantaggio della efficienza produttiva

MACRO AREA	PROCESSO/ ATTIVITÀ SENSIBILI	REATI	POSSIBILI CONDOTTE ILLECITE
MANUTEN-ZIONI	GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore: Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, rappresenta illecito presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ogni violazione delle specifiche norme antinfortunistiche, posta in essere con lo scopo di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività, dei livelli di attività e/o dei ricavi aziendali o da cui, comunque, siano derivati vantaggi per la Società. Di seguito si elencano alcuni esempi di possibili modalità di commissione dei reati di cui sopra, caratterizzati dalla sottovalutazione delle misure antinfortunistiche necessarie alla prevenzione di un rischio rilevato, al fine di perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività: <ul style="list-style-type: none"> a fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, potrebbe essere rilevata la mancanza della definizione di un chiaro impegno dell'azienda in materia di salute e sicurezza e di una sufficiente destinazione di risorse economiche ed organizzative, tali da configurare la fattispecie di vantaggio in termini di risparmio economico; a fronte di una riorganizzazione aziendale per l'incremento dell'efficienza e la riduzione dei costi, il Direttore Generale potrebbe autorizzare interventi indiscriminati e incontrollati di tale natura anche nelle aree sicurezza e prevenzione; i Preposti potrebbero eseguire il programma delle attività senza contestare e segnalare palesi carenze e inadeguatezze in tema di organizzazione del lavoro (composizione delle squadre operative, carichi di lavoro, programmazione dei turni, quantità abnorme di ore straordinarie, assenza di riposo compensativo, etc.) in modo tale da assicurare il massimo della produttività a costi decrescenti a discapito della salvaguardia delle norme e precauzioni in materia di sicurezza e igiene i Preposti potrebbero non segnalare il mancato rispetto delle procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza in quanto evidenzerebbe l'esistenza di situazioni non conformi volutamente tollerate a vantaggio della efficienza produttiva

PARTE SPECIALE 5 – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1 I reati previsti dall'art. 25-octies D. Lgs. N. 231/2001

Il legislatore con il D. Lgs. n. 231 del 2007 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.).

Si riporta di seguito il testo dell'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

“In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni), si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Di seguito si riporta l'elencazione delle ipotesi delittuose previste agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 codice penale:

art. 648 c.p.	Ricettazione;
art. 648-bis c.p.	Riciclaggio;
art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
art. 648-ter.1 c.p.	Autoriciclaggio.

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”

Il delitto in esame fa parte della categoria dei delitti contro il patrimonio, in quanto offende un interesse essenzialmente patrimoniale, riferito al consolidamento del pregiudizio economico derivante dal delitto presupposto.

Presupposto del reato di ricettazione è che sia stato commesso un precedente delitto, cui però il ricettatore non abbia partecipato a titolo di concorso. Il criterio cui fare riferimento al fine di distinguere ipotesi di concorso nel reato presupposto da ipotesi di ricettazione è il dato cronologico.

Solo ove l'acquisto, la ricezione, l'occultamento, l'intermediazione, siano realizzati in momento successivo alla consumazione del delitto presupposto (caso classico, il furto), potrà esservi ricettazione. Ove, invece, sia posta in essere una condotta agevolatrice del reato presupposto in momento precedente la consumazione di questo, sussisterà un'ipotesi di concorso di persone nel reato.

Il reato presupposto deve essere un delitto e non una semplice contravvenzione. Perché possa esservi perseguibilità a titolo di ricettazione occorre che il delitto da cui provengono le cose non sia supposto, bensì effettivamente realizzato. Non incide, invece, sulla configurabilità del delitto in esame la circostanza che l'autore del delitto presupposto sia rimasto ignoto.

Autore del reato può essere chiunque, escluso l'autore o compartecipe del delitto presupposto nonché la vittima del delitto presupposto.

Il delitto è a forma vincolata, ovvero sono punibili unicamente condotte che possano rientrare in uno dei quattro tipi tassativamente indicati dalla norma.

- ✓ “Acquistare”: la condotta punibile è da intendersi in senso ampio. Ricomprende ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo a trasferire la cosa nell'altrui sfera giuridica.
- ✓ “Ricevere”: è nozione residuale rispetto alla precedente: punisce tutte le forme di conseguimento della disponibilità della cosa di provenienza illecita, ulteriori rispetto all'acquisto. È irrilevante che la ricezione della cosa proveniente da delitto avvenga a titolo definitivo o temporaneo, gratuito od oneroso, ed è sufficiente il conseguimento di qualsiasi utilità, anche non patrimoniale.
- ✓ “Occultare”: comprende la condotta di chi, dopo aver acquistato o comunque ricevuto la cosa proveniente da delitto, anche se in buona fede, venuto a conoscenza della provenienza illecita, si adopera per nasconderla.
- ✓ “Intermediare”: l'opera di intromissione può essere compiuta in qualunque modo e quindi non solo con l'attività di vera e propria mediazione nel senso civilistico dell'istituto.
- ✓ “Provenienza da delitto”: sussiste la provenienza da delitto non solo se il denaro o la cosa costituiscono il prodotto, il profitto, il prezzo del delitto presupposto, ma anche se siano serviti a commetterlo o se la loro provenienza dal delitto non sia diretta.
- ✓ “Profitto”: è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa. Non si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira. Il profitto può avere anche natura non patrimoniale.

Per la configurabilità del delitto è necessario il dolo consistente nella consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.”.

Al delitto di riciclaggio vanno ricondotte tutte le attività relative alla circolazione e all'occultamento dei beni provenienti da delitti gravi.

Il riciclaggio si distingue, da un punto di vista oggettivo, dall'impiego di capitali di provenienza illecita (condotta sanzionata dal successivo art. 648-ter c.p.), poiché la norma in esame mira a punire il “lavaggio” della provenienza dei beni, mentre di impiego potrà parlarsi solo quando gli atti posti in essere sui capitali illeciti configurino investimenti potenzialmente in grado di far fruttare detti proventi.

Il riciclaggio come processo finanziario si suddivide in tre fasi. Si distingue una fase di collocazione del denaro sporco (*placement*), con cui i proventi sono introdotti una prima volta nel mercato lecito, dopo essere stati separati dalla matrice criminale di provenienza. Nella seconda fase sono ripetute operazioni di trasferimento, c.d. stratificazione, al fine di disperdere definitivamente la traccia documentale del denaro. Il lavaggio è concluso da una integrazione (*integration*), mirata ad attribuire legittimità ai proventi illeciti per farli rientrare nel mercato lecito come guadagni ordinari.

Il riciclaggio è reato plurioffensivo, poiché tutela non unicamente il patrimonio ma, accanto a questo, tutela ulteriori beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, ovvero l'ordine economico e finanziario, anche nella specie della tutela del risparmio.

Il delitto può essere commesso da qualunque persona, purché essa non sia concorsa nel reato presupposto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità oggetto della condotta.

La condotta penalmente rilevante ex art. 648 bis c.p. è tipizzata in tre forme.

Essa può consistere in una *sostituzione* della cosa proveniente da delitto non colposo, in un *trasferimento*, o *altre operazioni* che siano idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita del denaro.

- ✓ “Sostituzione”: il concetto di sostituzione di denaro, beni e altre utilità provenienti va inteso in senso ampio. Esso comprende qualsiasi attività che separa il bene da ogni collegamento con il reato e può realizzarsi con modalità molto differenti tra loro.

- ✓ “Trasferimento”: questa condotta è specificazione della precedente. Il fine di disperdere le tracce del delitto presupposto è perseguito in questo secondo caso attraverso il ripetuto mutamento della titolarità della cosa. Il trasferimento si distingue dalla sostituzione perché ha ad oggetto un bene qualitativamente e quantitativamente identico a quello di cui occorre occultare la provenienza illecita.
- ✓ “Altre operazioni”: è formula di chiusura del sistema normativo. Con tale espressione il legislatore ha reso la condotta punibile ai sensi dell'art. 648 *bis* c.p., a forma libera, dal momento che il termine operazioni individua un genere di atti idonei a produrre il lavaggio dei proventi di attività delittuosa.

Le condotte di cui all'art. 648-*bis* c.p. sono penalmente perseguibili se idonee ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita dei beni, ovvero il delitto in esame si caratterizza per essere reato di pericolo concreto, che può ritenersi sussistente laddove il giudice accerti nel caso specifico l'idoneità offensiva del bene giuridico protetto dalla norma degli atti posti in essere.

Oggetto materiale del riciclaggio: sono il denaro, i beni o altre utilità provenienti da reato e comunque ogni elemento suscettibile di sfruttamento economico proveniente da delitto non colposo.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e deve ricomprendere sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, sia la consapevolezza di tale provenienza.

Art. 648 *ter* c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 5.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.”.

La fattispecie in esame si differenzia dall'ipotesi del riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita dei beni, la norma in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie di detti beni. Le attività punibili, pertanto, sono attività mediate che non sostituiscono o trasferiscono i beni provenienti da delitto, ma si inseriscono nel processo di ripulitura dei capitali illeciti, e ne garantiscono la moltiplicazione. Scopo della norma è, quindi, colpire una serie di attività in apparenza legali e che in realtà costituiscono sicuri serbatoi in cui immettere liquidità proveniente da attività criminosa, oltre che paraventi dietro i quali nascondere repentini arricchimenti.

Si tratta di una ampia gamma di settori: i capitali di illecita provenienza possono essere reinvestiti in appalti, commercio, concessioni, fino all'assistenza sanitaria. L'espressione “attività economica e finanziaria” va intesa, infatti, nel suo significato atecnico, fino a ricomprendere un paniere differenziato di settori cui destinare i fondi illecitamente raccolti.

Il reato è a condotta libera e potrà dirsi realizzato in qualsiasi modo l'impiego sia concretamente effettuato. Il termine impiego è da intendersi, però, in senso restrittivo, quale sinonimo di investimento, per tale intendendosi l'utilizzazione a fini di profitto con carattere di continuità, dovendosi escludere che possa rientrare nell'ambito di applicazione della norma in esame l'utilizzo occasionale o sporadico.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico. È quindi sufficiente che colui che impiega il denaro, i beni o altre utilità sia consapevole della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”.

Come più volte sottolineato, i reati precedentemente trattati, alla luce dell'inciso iniziale “fuori dei casi di concorso nel reato”, escludono la responsabilità dell'autore o co-autore del reato presupposto. Pertanto, penalmente rilevante ai fini del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. è l'attività criminosa posta in essere da un soggetto diverso dall'autore o concorrente del reato base.

Il reato di auto-riciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., invece, introduce la punibilità di chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso.

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali:

- ✓ sostituzione,
- ✓ trasferimento e
- ✓ impiego in attività economiche o finanziarie.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Nel concetto di sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa rientrano tutte le attività dirette alla “ripulitura” del prodotto criminoso, separandolo da ogni possibile collegamento con il reato.

La sostituzione può essere realizzata nei modi più diversi ad esempio mediante il cambio di denaro contante con altre banconote, il deposito in banca ed il successivo ritiro.

Il trasferimento è una specificazione della sostituzione e riguarda tutte le condotte che implicano uno spostamento dei valori di provenienza delittuosa da un soggetto ad un altro o da un luogo all'altro, in modo da far perdere le tracce della titolarità, della provenienza e della effettiva destinazione.

La fattispecie prevede peraltro una delimitazione oggettiva delle condotte d'impiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti in quanto le stesse devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative, così come previsto dal comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p.

In tal modo, si disegna un ambito di non applicabilità della fattispecie incriminatrice, contribuendo a definirne la portata: il trasferimento o la sostituzione penalmente rilevante al cospetto dell'auto-riciclaggio sono quindi comportamenti che importano un mutamento della formale titolarità del bene o delle disponibilità (immutato il beneficiario economico ultimo), o che diano altresì luogo a una utilizzazione non più personale, ma riconducibile a una forma di re-immissione del bene o della disponibilità nel circuito legale.

2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell'Ente per i reati indicati nella parte speciale 5 del presente modello

Ai sensi dell'art. 25-*octies* D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di commissione dei reati previsti dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p..

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.) Autoriciclaggio (art. 648- <i>ter</i> .1 c.p.)	Da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni)	Per non più di due anni: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3 Le attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In relazione ai reati sopra elencati, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta dalla Società risultano essere le seguenti:

- ✓ attività di fatturazione attiva e passiva;
- ✓ indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- ✓ vendita ed acquisto di cespiti;
- ✓ gestione dei flussi finanziari;
- ✓ contabilizzazione di altri costi o ricavi;
- ✓ selezione di clienti, fornitori e *partner* commerciali;

- ✓ gestione dei rapporti infra-gruppo.

Vengono, pertanto, definite “Aree a rischio” tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività rientrando nell’elenco di attività sensibili che precede – direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle Consociate - possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tra le Aree a rischio si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ la direzione commerciale,
- ✓ la direzione operativa,
- ✓ i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché
- ✓ ogni eventuale funzione che possa eventualmente essere coinvolta nell’ambito di processi di natura finanziaria o fiscale, nella selezione dei fornitori e nella gestione degli acquisti e relativa contrattualistica, nonché nella selezione delle attività di *marketing*, di selezione e valutazione dei clienti e nella gestione degli acquisti e relativa contrattualistica.

Resta inteso che laddove la Società esternalizzi alcuno dei processi sensibili o delle attività rientranti nelle aree a rischio reato (illustrate nel paragrafo D che segue) presso le Consociate od altri Soggetti Terzi, non è esente da responsabilità, pertanto, è tenuta a far rispettare le norme di comportamento anche a tali Soggetti Terzi.

4 Norme di comportamento nelle aree a rischio reato

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo dalla Società, la cui *policy* aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, relativamente ad operazioni di ogni natura e in particolare, sia con Società esterne al Gruppo, sia nelle operazioni intragruppo.

In ogni caso, il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi, anche e soprattutto laddove le attività sensibili siano poste in essere da parte delle Consociate per mezzo dei contratti di *service* sottoscritti con Gap:

- ✓ ogni operazione a rischio (ad es. negoziazioni che importino acquisto di diritti reali o di godimento su beni mobili o immobili, e qualsiasi gestione delle risorse finanziarie in entrata e in uscita), è preceduta da idonea identificazione e valutazione dell’altra parte contraente;
- ✓ ogni operazione a rischio è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), dal momento del suo instaurarsi, sino al suo perfezionamento; la documentazione deve essere ordinata in modo tale da consentire la tracciabilità di tutte le fasi di ogni singola operazione, idonea a descrivere i profili salienti delle attività specificatamente intraprese;
- ✓ i soggetti responsabili delle predette attività, quale che ne sia il livello o le mansioni specifiche, sono tenuti a compilare periodicamente (su base trimestrale) Schede di Evidenza riepilogative dei pagamenti e della contabilizzazione delle principali attività descritte e loro trasmesse dai soggetti ricoprenti le mansioni descritte nella Parte Speciale 1, salvo trasmetterle periodicamente all’OdV;
- ✓ le risorse economiche e finanziarie sono sempre puntualmente contabilizzate, dai soggetti legittimati o preposti, in modo da averne debita evidenza scritta.

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le procedure che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

- ✓ porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- ✓ porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali, al *Finance and Accounting Policy Manual*, alla *policy* anti-corrruzione o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico di Gap.

5 I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio reato e le schede di evidenza

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i "**Responsabile/i Interno/i**"). Tali Responsabili Interni:

- ✓ divengono i soggetti referenti dell'operazione "a rischio o a supporto reato";
- ✓ devono rispettare le prescrizioni e le procedure previste nel Codice Etico di Gap;
- ✓ devono portare a conoscenza dell'OdV, tramite la compilazione di apposite Schede di Evidenza, che devono essere aggiornate su base trimestrale, nell'ambito delle Aree a rischio di reato e/o a supporto di reato, i flussi finanziari relativi alle attività più rilevanti compiute dalla Società.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, compilino anch'essi le Schede di Evidenza.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- ✓ verificare la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- ✓ verificare lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione periodica di Amministratori, Management e Dipendenti nelle Aree aziendali a Rischio sulla normativa in materia di antiriciclaggio;
- ✓ controllare secondo un metodo a campione l'esecuzione da parte della Società delle dovute verifiche sulla attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* sulla base di indici rilevatori (ad es. protesti, procedure concorsuali, ecc.);
- ✓ controllare secondo un metodo a campione i flussi finanziari in relazione ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo, tenendo conto dell'ubicazione della sede legale della Società, degli istituti di credito normalmente utilizzati, dell'ubicazione endemica dei paradisi fiscali;
- ✓ determinazione dei requisiti minimi di attendibilità nelle altre parti contraenti e verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* rispetto ai prezzi medi di mercato;
- ✓ verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità dei Protocolli Operativi finalizzati a garantire:
 - l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la possibilità di Gap di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;

- indicare alla funzione competente, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali, necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Gap, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari sospetti.

PARTE SPECIALE 6 – Reato di impiego di cittadini di paese terzi con soggiorno irregolare

1 I reati previsti dall'art. 25-duodecies D. Lgs. N. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha recepito la direttiva 2009/52/CE volta a rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Il predetto decreto ha, inoltre, ampliato il catalogo dei reati presupposto la cui commissione può generare responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, pertanto è stato aggiunto al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-duodecies rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Art. 25-duodecies⁴⁰. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

Si riportano di seguito i reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-duodecies:

Art. 22, D. Lgs. n. 286 del 1998	Utilizzo di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno;
Art. 12, D. Lgs. 25/07/1998, n. 286	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Ai sensi del terzo comma dell'art. 603-bis del Codice Penale, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

⁴⁰ Articolo così modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Il richiamato art. 22, comma 12, del D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che: *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.*

Tale disposizione, tuttavia, genera responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 nei limiti dettati dall'art. 22, comma 12-*bis*, del D. Lgs. n. 286/1998, ovvero se i lavoratori occupati alle proprie dipendenze sono:

- ✓ in numero superiore a tre;
- ✓ minori in età non lavorativa;
- ✓ esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha inoltre aggiunto commi ulteriori (1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*) all'art. 25-*duodecies*, ampliando l'alveo dei reati presupposto in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare con l'introduzione della responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati di cui ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e V dell'art. 12, D. Lgs. n. 286/1998.

Art. 12, D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, commi III, III-*bis* e III-*ter*, e comma V (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

[...]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[...].

2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell'Ente per i reati indicati nella parte speciale 6 del presente modello

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-duodecies del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio. Il testo normativo, non ha previsto l'applicazione di alcuna sanzione interdittiva per l'Ente, ma solo sanzioni pecuniarie:

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure con permesso scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato e annullato	Da 100 a 200 quote, entro il limite di Euro 150.000	Nessuna
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, co. III, III-bis e III-ter, D. Lgs. n. 286/1998	Da 400 a 1000 quote	Sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. II, per una durata non inferiore ad un anno.
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, co. V, D. Lgs. n. 286/1998	Da 100 a 200 quote	

3 Le attività sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paese terzi con soggiorno irregolare

In particolare, in relazione al reato sopra elencato, le aree di attività a rischio che presentano profili di maggiore criticità con particolare riferimento all'attività svolta da Gap risultano essere le seguenti:

- ✓ selezione del personale;
- ✓ stipulazione di contratti di lavoro subordinato, para-subordinato ed autonomo;
- ✓ distacco di lavoratori;
- ✓ gestione dei contratti di appalto, di opera e di somministrazione di lavoro.

Vengono, pertanto, definite “Aree a rischio” tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività rientrate nell’elenco di attività sensibili che precede – direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle Consociate - possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tra le Aree a rischio si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ i membri del Consiglio di Amministrazione,
- ✓ i capi cantiere e/o i responsabili di area, nonché
- ✓ ogni eventuale funzione che possa eventualmente essere coinvolta nell’ambito di processi di selezione del personale e gestione della relativa contrattualistica, nonché di gestione di contratti di appalto, di opera e di somministrazione di lavoro.

Resta inteso che laddove la Società esternalizzi alcuno dei processi sensibili o delle attività rientranti nelle aree a rischio reato (illustrate nel paragrafo D che segue) presso le Consociate od altri Soggetti Terzi, non è esente da responsabilità, pertanto, è tenuta a far rispettare le norme di comportamento anche a tali Soggetti Terzi.

4 Le norme di comportamento nelle aree a rischio reato

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo dalla Società, la cui *policy* aziendale è fortemente orientata al fine di garantire la lotta contro l’immigrazione illegale, sia con società esterne al Gruppo, sia nelle attività e nei servizi svolti infragruppo.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare i reati previsti dall’art 25-*duodecies* del Decreto.

Coerentemente con i principi etici e deontologici che ispirano Gap, ai Destinatari è fatto divieto di:

- ✓ tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato sopra descritta;
- ✓ tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- ✓ intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) operanti al di fuori della liceità o comunque senza effettuare i dovuti controlli utili ad evitare l’ausilio di manodopera irregolare.
- ✓ porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali, in particolar modo non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico di Gap.

È, inoltre, obbligo dei Destinatari di adeguarsi ai seguenti principi di comportamento:

- ✓ definire con chiarezza una specifica procedura/*check list* per l’assunzione di personale, in modo da garantire - in caso di lavoratore straniero - il continuo controllo della sussistenza al momento dell’assunzione e permanenza durante tutto il periodo di assunzione del permesso di soggiorno;

- ✓ non assumere o promettere di assumere, nonché mantenere alle dipendenze lavoratori che non siano in regola con il permesso di soggiorno in quanto: privi del permesso, con permesso revocato, con permesso scaduto e del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- ✓ definire con chiarezza una specifica procedura/*check list* per la stipula di contratti di appalto, di opera e di somministrazione di lavoro;
- ✓ evitare di utilizzare intermediari per il reclutamento del personale, ad eccezione delle agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003. In tali casi, è fatto obbligo di chiedere all'agenzia al momento della richiesta di personale il rilascio di una dichiarazione di regolarità del lavoratore;
- ✓ denunciare ai responsabili dell'area di rischio l'utilizzazione di prestatori di manodopera privi di regolare permesso di soggiorno.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito del OdV:

- ✓ valutare l'efficacia delle procedure e l'osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di assunzione di cittadini stranieri il cui soggiorno;
- ✓ monitorare l'efficacia ed il rispetto delle procedure interne per la prevenzione del reato descritto;
- ✓ effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne di assunzione e mantenimento alle dipendenze di cittadini stranieri;
- ✓ esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da dirigenti e/o dipendenti ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- ✓ effettuare controlli formali e sostanziali delle assunzioni effettuate da Gap;
- ✓ implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi di soggiorno.

PARTE SPECIALE 7 – Reati tributari

1 I reati previsti dall'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. N. 231/2001

I Reati tributari, la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico della Società, sono richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" (c.d. Decreto fiscale) ha introdotto per la prima volta nella disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001 le fattispecie di reato di natura tributaria, limitando tuttavia l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alla sola fattispecie di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 rubricata "*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*". La legge di conversione del Decreto fiscale n. 157/2019 ha in un secondo momento ampliato le fattispecie di reato di natura tributaria che fanno scattare la responsabilità amministrativa degli enti se dalla loro commissione ne deriva un vantaggio o comunque un interesse in capo all'ente medesimo.

La normativa in commento è stata inoltre modificata dal D.Lgs. 14/07/2020, n. 75, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 (cd. "*Direttiva PIF*"), relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Art. 25-quinquiesdecies. Reati Tributari

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) *per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) *per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) *per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) *per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) *per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) *per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. *Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*”.

Si riportano di seguito le fattispecie di reato presupposto di cui al D. Lgs. n. 74/2000:

Art. 2, co. 1 e 2-bis	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
Art. 4	Dichiarazione infedele;
Art. 5	Omessa dichiarazione;
Art. 8, co. 1 e 2-bis	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
Art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili;
Art. 10-quarter	Indebita compensazione;
Art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1, co. 2-bis del D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[...]

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

La fattispecie appena descritta può essere integrata innanzitutto in occasione della contabilizzazione e dunque dichiarazione di una fattura per un'operazione mai realizzata.

Accanto a questa, il reato tributario in commento viene altresì posto in essere in altre ipotesi come, in primo luogo, nel caso di operazioni effettivamente realizzate, ma per importi inferiori rispetto a quelli riportati in fattura. Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, il reato può essere commesso anche quando vi è diversità tra il soggetto che ha effettuato l'operazione e quello che compare in fattura.

Altri casi di condotte integranti l'applicazione della responsabilità da reato riguardano l'impiego di documenti che, seppur non qualificabili come fatture in senso proprio, assumono rilevanza ai fini fiscali (si pensi, ad esempio, alle note spese, ecc.).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”

La fattispecie in esame può essere integrata da chi, col chiaro fine di evadere le imposte menzionate, indica nelle dichiarazioni per le imposte medesime degli elementi attivi con un importo inferiore rispetto a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Per fare ciò, è necessario che il soggetto agente compia operazioni simulate oppure si avvalga di documenti falsi oppure faccia ricorso ad altri mezzi fraudolenti tali da fuorviare l'amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento.

La norma prevede che, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Inoltre, il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1 (i.e. primo periodo), non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (Art. 4, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”.

La fattispecie in esame viene integrata quando il soggetto agente, attraverso l'emissione o il rilascio di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti, consente a terzi di evadere i redditi o l'imposta sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulto o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Tale fattispecie può essere integrata attraverso l'occultamento o la distruzione totale o parziale di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione. È altresì necessario che mediante tale occultamento e tale distruzione, il soggetto agente consenta l'evasione delle imposte sui redditi o sull'imposta sul valore aggiunto, oppure permetta l'evasione a soggetti terzi.

La fattispecie può essere esclusa quando il risultato economico della società può essere ricostruito ed accertato mediante altra documentazione conservata.

Indebita compensazione (Art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

L'ipotesi di reato di cui al presente articolo viene integrata in caso di alienazione o uso di atti simulati o fraudolenti idonei ad evitare il pagamento di debiti tributari e ad impedire all'amministrazione finanziaria di svolgere efficacemente attività recuperatoria.

Si precisa infine che ai sensi dell'art. 1-bis del D.Lgs. 231/2001, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4, 5 e 10-quater, la punibilità dell'ente sorge se tali reati vengono “commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie”.

2 Le sanzioni previste nel D. Lgs. N. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella parte speciale 7 del presente modello

Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili all'Ente per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10-quater e 11 del D. Lgs. n. 74/2000.

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000).	Fino a 500 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. n. 74/2000);	Fino a 400 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed

Reato	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni interdittive
Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. n. 74/2000) ⁴¹ ; Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, co. 2- <i>bis</i> , D. Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (Art. 10- <i>quater</i> D. Lgs. n. 74/2000) ⁴¹ ; Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).		eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) ⁴¹ ;	Fino a 300 quote	Si applicano le seguenti sanzioni interdittive: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3 Le attività sensibili in relazione ai reati tributari

Qualsiasi attività svolta nell'ambito della Società può essere astrattamente considerata sensibile ai fini dell'accadimento di eventi che possano dare luogo alla commissione di taluno dei Reati Tributari previsti dalla presente Parte Speciale 7; risulta pertanto fondamentale procedere all'individuazione dei pericoli all'interno del contesto aziendale ed alla conseguente valutazione dei rischi.

A tale riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi Attività Sensibili, i processi e le attività relative a:

- ✓ Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - gestione amministrativa e contabile dei cespiti e del magazzino;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - gestione dei flussi monetari e finanziari;
 - gestione dei rapporti con eventuali soggetti certificatori durante le attività di verifica e controllo della contabilità;

⁴¹ In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, agli artt. 4, 5, 10-*quater*, le sanzioni pecuniarie ivi riportate sono applicabili laddove i reati siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies*, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, qualora dalla commissione di alcuna delle fattispecie previste al comma 1 l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria sarà aumentata di un terzo.

- ✓ Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio d'esercizio nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- ✓ Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio della Società, nonché delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- ✓ Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- ✓ Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, compresi gli Organi Giurisdizionali, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate);
- ✓ Gestione e approvazione delle note spese.

Vengono, pertanto, definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività rientrante nell'elenco di attività sensibili che precede – direttamente o indirettamente, anche per il tramite delle Consociate - possono supportare la commissione dei reati di cui al precedente paragrafo A.

Tra le Aree a rischio si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ i membri del Consiglio di Amministrazione,
- ✓ la direzione commerciale,
- ✓ la direzione operativa,
- ✓ i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nonché
- ✓ ogni eventuale funzione che possa eventualmente essere coinvolta nell'ambito di processi di natura finanziaria o fiscale, ivi incluse le funzioni che gestiscono le attività a rilevanza contabile, finanziaria e fiscale, nonché le funzioni di gestione del personale (per la gestione ed approvazione delle note spese).

Resta inteso che laddove la Società esternalizzi alcuno dei processi sensibili o delle attività rientranti nelle aree a rischio reato (illustrate nel paragrafo D che segue) presso le Consociate od altri Soggetti Terzi, non è esente da responsabilità, pertanto, è tenuta a far rispettare le norme di comportamento anche a tali Soggetti Terzi.

4 Norme di comportamento nelle aree a rischio reato

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e del Codice Etico nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, la Società ritiene opportuno indicare qui di seguito i principi generali di condotta che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, predisponendo a tal fine procedure che garantiscano l'ottemperanza.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato previste dalla presente Parte Speciale 7;
- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire a quest'ultima un'informazione veritiera e corretta sulle obbligazioni d'imposta della Società e, più in generale, elementi reali e attendibili afferenti il rapporto giuridico tributario tra Società ed Erario;

- ✓ formalizzare linee guida rivolte alle funzioni aziendali interessate – e, se del caso, alle Consociate che erogano i rispettivi servizi, stabilendo rispettive competenze e regole di coordinamento – con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti ai dipartimenti amministrativi; nonché quali controlli interni devono essere svolti su elementi forniti dal medesimo ufficio;
- ✓ disciplinare il flusso di informazioni con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, per consentire loro l'assolvimento delle funzioni attribuite dal codice civile, in osservanza dei principi contabili adottati e dei principi di revisione, in coerenza altresì con i rispettivi codici etici e deontologici;
- ✓ sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale della Società;
- ✓ garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono ai dati nel sistema, garantendo la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione non solo delle comunicazioni sociali, ma anche delle dichiarazioni fiscali;
- ✓ assicurare globalmente un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili *routinarie* e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
- ✓ garantire un sistema caratterizzato da segregazione di poteri, attuabile tramite *workflow* che impongano il coinvolgimento di più funzioni e più livelli approvativi, sia nell'ambito delle attività di gestione delle attività di fatturazione (attiva e passiva), sia nell'ambito dei flussi finanziari;
- ✓ prevedere requisiti minimi di attendibilità nelle altre parti contraenti (fornitori e clienti);
- ✓ prevedere regole e competenze precise nelle attività di gestione libri contabili, della documentazione finanziaria, fiscale e contabile, al fine di garantire la tracciabilità di tutti i processi, l'archiviazione e la conservazione della documentazione.

5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- ✓ controllare secondo un metodo a campione l'esecuzione da parte della Società delle dovute verifiche sulla attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* sulla base di indici rilevatori (ad es. protesti, procedure concorsuali, ecc.);
- ✓ controllare secondo un metodo a campione i flussi finanziari in relazione ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti infragruppo, tenendo conto dell'ubicazione della sede legale della Società, degli istituti di credito normalmente utilizzati, dell'ubicazione endemica dei paradisi fiscali;
- ✓ determinazione dei requisiti minimi di attendibilità nelle altre parti contraenti e verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture* rispetto ai prezzi medi di mercato;
- ✓ verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
 - l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello;
 - indicare alla funzione competente, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali, necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti nella Società, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari sospetti;

- ✓ verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari ed emittenti nonché alle operazioni sottese ai pagamenti stessi;
- ✓ intervistare a campione le funzioni coinvolte nelle operazioni oggetto di fatturazione al fine di verificare che non siano state realizzate operazioni in contrasto ai reati tributari;
- ✓ effettuare verifiche sulla tesoreria rispetto alle soglie di pagamento per contanti e l'eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità.

Allegati

A. ALLEGATO A – Codice etico di Gap S.p.A.

B. ALLEGATO B – Dichiarazione componenti Organismo di Vigilanza

Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti di indipendenza ed autonomia

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 - requisiti di indipendenza ed autonomia)
Il/La sottoscritto/a _____, Codice Fiscale _____, nato/a a _____, residente in _____, _____ in qualità di componente dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 231/2001 della società Gap S.p.A., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- (1). di possedere i requisiti soggettivi formali indicati nel modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e di non ricadere in una delle cause di ineleggibilità nel medesimo previste;
- (2). di non essere componente esecutivo e/o non indipendente del Consiglio di Amministrazione di Gap S.p.A.;
- (3). di non essere revisore contabile di Gap S.p.A.;
- (4). di non avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti di cui ai punti (2) e (3) precedenti;
- (5). di non intrattenere significativi rapporti d'affari con Gap S.p.A., con società da essa controllate o ad essa collegate o di non intrattenere significativi rapporti d'affari con i componenti del Consiglio di Amministrazione di Gap S.p.A. che siano muniti di deleghe;
- (6). di non aver intrattenuto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, negli ultimi tre anni, con entità con le quali o nei confronti delle quali possono essere potenzialmente compiuti i reati considerati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- (7). di non essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per la commissione di uno dei reati considerati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (nonché di reati o illeciti amministrativi di natura simile).

Luogo, data e firma

Si allega copia documento d'identità in corso di validità

C. ALLEGATO C – Esempio di clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del modello da parte di soggetti terzi e delle altre società del gruppo

[Testo di clausola risolutiva espressa da inserire nei contratti da stipulare per dichiarazione e presa visione del modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del codice etico applicabile a Gap S.p.A. e rispetto degli obblighi da essi derivanti.]

ARTICOLO [*]

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. N. 231/2001 E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- [*].1 Il [Fornitore/Cliente/Società del Gruppo] dichiara di aver preso visione e cognizione del contenuto e degli obblighi di cui al modello di organizzazione e gestione adottato da Gap S.p.A. ex D. Lgs. 231/2001 (“**Modello**”) e del Codice Etico applicabile alla stessa (“**Codice Etico**”). Tanto premesso il [Fornitore/Cliente/Società del Gruppo] si impegna, nell’esecuzione del presente contratto, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o lavoratori somministrati, ad osservare, a far osservare ed a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.
- [*].2 Le Parti convengono sin da ora che Gap S.p.A. potrà risolvere il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al [Fornitore/Cliente/Società del Gruppo], ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cod. civ., in caso di inadempimento da parte del [Fornitore/Cliente/Società del Gruppo] agli obblighi di cui al precedente paragrafo, in particolare, in caso di comportamenti contrari ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico o integranti un pericolo di commissione dei reati-presupposto indicati nel D. Lgs. n. 231/2001 e sue successive modificazioni.

N.B: La presente clausola andrà inserita nel contratto e coordinata con le eventuali definizioni in esso contenute e con la relativa numerazione progressiva. Si segnala inoltre che, qualora il contratto venga predisposto da una sola delle parti, la presente clausola rientra tra le clausole per le quali è richiesta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’approvazione espressa in calce al contratto medesimo. Si riporta di seguito una possibile dicitura per l’approvazione della clausola risolutiva espressa:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il [Fornitore/Cliente/Società del Gruppo] dichiara di approvare specificamente la seguente clausola del presente contratto: [*] (Modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e clausola risolutiva espressa)

[IL FORNITORE/CLIENTE/SOCIETÀ DEL GRUPPO]

Sig. _____

D. ALLEGATO D – Scheda di evidenza

da compilare in caso di rapporti con la Pubblica Amministrazione⁴²

All'Organismo di Vigilanza di Gap S.p.A.

A) Il sottoscritto _____ nella propria qualità di _____ nel trimestre _____ dell'anno _____

premessi che

- Gap S.p.A. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, la cui ultima versione è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 dicembre 2023;
- la Parte Speciale 1. (“Reati in danno della Pubblica Amministrazione”) del Modello prevede che i singoli Dirigenti, Responsabili o Preposti Interni ed i loro sottoposti delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi (appartenenti allo Stato italiano, alle Comunità Europee e agli Stati esteri e/o soggetti privati investiti di pubbliche funzioni) compilino sistematicamente la presente Scheda di evidenza avente ad oggetto le principali iniziative e adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni nelle singole aree a rischio e nelle aree di supporto di cui alla Parte Speciale n. 1;

dichiara che

- A) nel periodo in esame ha trattato con la Pubblica Amministrazione gli enti pubblici e/o i soggetti assimilati agli stessi⁴³ (appartenenti allo Stato italiano, alle Comunità Europee e agli Stati esteri e/o soggetti privati investiti di pubbliche funzioni) svolgendo le seguenti principali attività / iniziative / adempimenti come sintetizzate nella tabella riportata in calce alla presente scheda; dichiara la relativa documentazione, ove esistente, è disponibile presso i competenti uffici della Società;
- B) di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle iniziative e/o adempimenti sopra descritti e che: 1) non è incorso in alcuna violazione del Modello e dei relativi allegati nonché dei singoli protocolli aziendali; 2) non ha commesso alcuno dei reati considerati dagli articoli 24 e 25 (Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione), e 25-*octies* (Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio) del D. Lgs. n. 231/2001.

⁴² Devono intendersi esclusi dall'ambito di applicazione della presente Scheda di Evidenza i soli contatti/incontri di tipo tecnico-operativo che intervengono nell'ambito di un rapporto contrattuale già avviato.

⁴³ Ivi incluse le società cd. “pubbliche” o a partecipazione pubblica.

Data	Pubblica Amministrazione/ Società partecipata e nome del pubblico ufficiale/dipendente pubblico	Tipo di contatto (e-mail, telefono, meeting, pranzo, cena, etc.)	Scopo dell'incontro	Eventuale esborso/spesa di rappresentanza (cena, pranzo, ecc.)	Eventuali commenti

Data

Firma

E. ALLEGATO E – Manuale Integrato Gruppo GAP

F. ALLEGATO F – Procedure e protocolli implementati

G. ALLEGATO G – Check list in materia di salute e sicurezza dei lavoratori

[Si prega di allegare le Check list in materia di salute e sicurezza dei lavoratori]

H. ALLEGATO H – Procedura Whistleblowing